

Proc. R.G.N.R. n° 45548/11

Comunicata al P.G. il _____

Prodotto Appello/Ricorso da:

Depositato il _____

IL CANCELLIERE

Sent. Reg. Trib. n° 38400/14

Proc. R.G. Trib. n° 672/13

Depositata il 5-3-15

IL CANCELLIERE

Not. Estr. contumace il _____

IL CANCELLIERE

Sentenza Irrevocabile il _____

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda il _____

Art. _____

IL CANCELLIERE

Inviata Copia Esecuzione il _____

Comunicata Irrevocabilità il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÈ DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA PENALE**

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Marcello Liotta – Presidente;

Marco Marocchi – Giudice;

Fabio Mostarda – Giudice;

nel procedimento penale di primo grado sopra indicato, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2014, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

LANDI SAMUELE, nato ad Arezzo il 21.8.1965, latitante (giusto decreto del GIP di Roma del 13.7.2010) contumace;

domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso l'Avv. Amedeo Di Segni con studio in Roma, via Muzio Clementi n. 58 (giusta dichiarazione depositata il 12.7.2010); *ma domicilio ex art. 165 c.p.p. presso il nuovo difensore avv. BONACCI* difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Bonacci del foro di Arezzo;

IMPUTATO

nella sua qualità di presidente del C.d.A. di AGILE S.r.l. al 15.6.2009, componente del consiglio di amministrazione della società EUTELIA S.p.a.; amministratore delegato dal 29.4.2008 al 3.6.2009 e vice presidente dal 7.10.2008 al 20.5.2009 della società EUTELIA S.p.a.,

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c. 1° nn. 1 e 2 c.p., 216 c. 1° e 2°, 219 c. 1° e 2° e 223 c. 1° e 2° n. 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, perché, nelle qualità indicate, in concorso con PICCINI Pio, PIZZICHI Leonardo, FENU Marco, CAMMALLERI Salvatore, LANDI Isacco e con MASSA Claudio (amministratore di fatto di Agile S.r.l.; amministratore unico nominato con atto del 2.12.2009 al 25.1.2010 della società Omega S.p.a.; procuratore della società Omega dal 19.12.2009 al 25.1.2010, della società Agile S.r.l.), e LIORI Antonangelo (dominus del gruppo Omega S.p.a.) – per PICCINI Pio, PIZZICHI Leonardo, FENU Marco, CAMMALLERI Salvatore, LANDI Isacco, MASSA Claudio e LIORI Antonangelo si è separatamente proceduto – e previo concerto quanto alle operazioni dolose contestate, al fine di trarne profitto e di recare pregiudizio ai creditori, tra gli altri n. 1922 lavoratori dipendenti della Agile S.r.l.:

- distraevano:

1) la somma complessiva di euro 11.179.989 a favore di soggetti fisici e giuridici riconducibili al Gruppo Omega S.p.a.;

2) crediti della società, cedendoli a garanzia di obbligazioni assunte da soggetti riconducibili al Gruppo Omega, senza corrispettivo, per un valore pari a euro 5.529.543;

- concorrevano a cagionare il dissesto della società con una pluralità di operazioni dolose, tra loro coordinate e teleologicamente orientate alla spoliazione di Agile S.r.l., consistente:

1) nella cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia S.p.a. ad Agile S.r.l., avvenuta in data 15.6.2009 formalmente pattuita tra Leonardo Pizzichi e Samuele Landi, rappresentando nel relativo contratto condizioni false, che sovrastimavano le attività e sottostimavano le passività come segue: sovrastimavano il backlog, costituito dal portafoglio commesse del ramo IT ceduto, indicando un valore di esso pari a 21.907.000 euro, a fronte di un valore effettivo pari ad euro 7.067.000 e, con i costi indiretti, con valore negativo;

2) nel rinunciare a esigere crediti pertinenti al ramo d'azienda IT, dei quali al 15.6.2009 era divenuta titolare Agile S.r.l., consentendone – anche attraverso l'omessa formale comunicazione ai debitori della modifica del

soggetto attivo dell'obbligazione – la riscossione da parte di Eutelia S.p.a. senza alcun corrispettivo a carico di Eutelia e senza accordi di restituzione, per un ammontare netto pari ad euro 7.694.933 fino al 23.10.2009 e per un ammontare netto di euro 1.904.521 nel periodo successivo;

3) nel rinunciare ad esigere la somma di circa 1.400.000 euro, pari al 40% della restituzione del capitale sociale di Eunics Lab, deliberata in data 11.5.2009 ed eseguita successivamente alla cessione del ramo d'azienda e nel consentire che tale somma fosse restituita a Eutelia S.p.a..

Reato aggravato per tutti dall'essere stato commesso in numero di persone superiore a 5, per essere stati commessi più fatti di bancarotta e per aver cagionato alla società Agile S.r.l. un danno di rilevante gravità.

In Roma, dichiarazione d'insolvenza intervenuta in data 20 aprile 2010.

in relazione al quale è persona offesa:

AGILE S.r.l., con sede in Roma, in persona dei suoi commissari straordinari ex D.Lvo 270/99;

in relazione al quale sono ~~altresì~~ parti civili costituite i soggetti e le persone fisiche di cui agli estratti degli atti di costituzione (allegate alla presente sentenza); elencati nelle conclusioni scritte depositate dai difensori
 oltre che: ABILIS s.r.l. e FIOH-C.B.I.L.

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa E. Ceniccola, dei difensori delle parti civili e del difensore dell'imputato

CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il P.M.: condanna dell'imputato alla pena di anni 9 di reclusione oltre alle pene accessorie di legge;

La DIFESA delle PARTI CIVILI: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite come da conclusioni e nota spese depositate (alle quali si riportano);

La DIFESA dell'IMPUTATO: in via principale, assoluzione con la formula che il Tribunale riterrà più opportuna, in subordine, previa concessione delle generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, contenimento della pena entro i minimi edittali;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del Processo.

All'esito dell'udienza preliminare del 14.1.2013, con decreto emesso in pari data, il GUP del Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe indicato.

All'udienza di comparizione del 5.6.2013 innanzi a questo Tribunale, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e ammessa ~~la costituzione~~ la costituzione di parte civile di ulteriori 21 dipendenti della Agile S.r.l. (che andavano ad aggiungersi alle parti civili già costituite in udienza preliminare). Alla medesima udienza, respinta la richiesta di riunione con altro procedimento e le eccezioni di nullità avanzate dalla difesa del prevenuto, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e venivano quindi ammesse le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 25.9.2013, su richiesta della difesa dell'imputato (e col consenso delle altre parti processuali), venivano acquisite le dichiarazioni rese dai testi d'accusa Tannioia Marco e Saitta Daniela innanzi al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, sezione 4[^] penale, nell'ambito del procedimento penale n. 1067/11 R.G. Trib. a carico di alcuni degli originari coimputati del Landi Samuele. Si procedeva quindi all'escussione di alcuni dei testi del PM.

Nelle successive udienze - 23.10.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 16.12.2013, 14.5.2014, 19.5.2014, 16.7.2014, 31.10.2014 - il processo veniva istruito mediante l'escussione dei testi della pubblica accusa nonché mediante l'escussione dei testi e dei coimputati indicati dalla difesa del prevenuto. Sull'accordo delle parti venivano altresì acquisite le dichiarazioni rese dal coimputato Landi Isacco nel procedimento 1067/11 R.G. Trib. sopra indicato, nonché le dichiarazioni rese al PM il 20.7.2010 dal coimputato Landi Raimondo. All'esito dell'escussione del teste Daniela Saitta venivano altresì acquisite le relazioni preliminare e definitiva dalla stessa redatte, in qualità di custode giudiziario, nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale Fallimentare di Roma che aveva portato al sequestro dell'azienda. Nel corso dell'istruttoria venivano inoltre acquisiti numerosi documenti prodotti dalle parti, tra i quali, in particolare (sempre sull'accordo delle parti) le relazioni dei Commissari Straordinari della Agile S.r.l. rese nell'ambito della procedura concorsuale relativa a tale società, nonché la relazione dei commissari straordinari di Eutelia S.p.a. redatta nell'ambito della procedura concorsuale avviata contro quest'ultima.

All'udienza del 31.10.2014, esaurita l'assunzione delle prove indicate dalla difesa dell'imputato (che rinunciava all'escussione dei residui testi indicati in lista ma non escussi), il processo veniva rinviato per la sola discussione.

All'udienza del 5.12.2014 il Tribunale, esaurita l'assunzione delle prove, indicava come utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a concludere. Le parti discutevano quindi la causa e concludevano come in epigrafe. Il Tribunale, esaurita la discussione, dichiarava chiuso il dibattimento e decideva dando lettura del dispositivo, riservandosi giorni 90 per i motivi attesi la gravità delle imputazioni e la complessità della vicenda processuale.

2. Fatto. Risultanze dell'istruttoria e valutazione delle prove.

In punto di fatto dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

Con sentenza n. 159/10 del 19.4.2010 (depositata il 20.4.2010) il Tribunale Civile di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo 8 luglio 1999 n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria della grandi imprese in stato di insolvenza), ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Agile s.r.l., con sede in Roma (società poi ammessa ex art. 27 D.Lvo cit. alla procedura di amministrazione straordinaria, ad oggi ancora non conclusa). Con il medesimo provvedimento venivano nominati commissari giudiziali il dr. Roberto Pecile, l'ing. Giuliano Schirone e l'Avv. Francesco Dimundo.

Alla data della dichiarazione di insolvenza il 100% delle quote di Agile S.r.l. era di proprietà della società Omega S.p.a., mentre amministratore unico risultava essere tale Antonio Buongiorno.

Agile s.r.l. era stata costituita il 22.1.2004, con socio unico Getronics Solutions Italia s.p.a.; in seguito la società era stata trasferita alla Eunics S.p.a.; quest'ultima società era stata quindi assorbita da Eutelia s.p.a. con fusione per incorporazione. Agile S.r.l. era quindi divenuta società controllata al 100% da Eutelia S.p.a. 

Con contratto sottoscritto in data 15.6.2009, Eutelia S.p.a. ha ceduto ad Agile s.r.l. il suo ramo di azienda relativo all'*information technology* (di seguito IT) verso il corrispettivo di euro 1,00. L'atto è stato sottoscritto da Pizzichi Leonardo per Eutelia s.p.a., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e da Samuele Landi per Agile s.r.l., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Lo stesso 15.6.2009, nelle ore immediatamente successive all'atto da ultimo indicato, Eutelia s.p.a. ha poi ceduto ad Omega s.p.a. la sua quota di partecipazione totalitaria in Agile s.r.l. verso il corrispettivo di 96.000 euro (pari al valore nominale del capitale sociale della società ceduta). Il contratto, che prevedeva anche l'accollo integrale dei debiti di Agile s.r.l., è stato stipulato da già citato Pizzichi per Eutelia S.p.a. e da Piccini Pio per Omega S.p.a., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della stessa (evidentemente succeduto quello stesso giorno al Landi Samuele). Gli effetti della scrittura sono stati retrodatati al 1.6.2009 con successivo atto sottoscritto dalle medesime parti il 3.7.2009.

Il 24.9.2009 veniva predisposto un progetto di fusione per incorporazione della società Agile S.r.l. nella società Libeccio S.p.a. (società riconducibile al Gruppo Omega) che tuttavia non aveva alcun seguito atteso che la società incorporante veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.

Nel novembre 2009 un gruppo di dipendenti di Agile S.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare lo stato di insolvenza della società ex D.Lvo 270/99 ovvero in subordine il fallimento della stessa.

Il 23.12.2009 il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro dell'intera azienda di proprietà di Agile s.r.l. e nominato custodi giudiziari l'avv.to Pace, la prof. Saitta e l'ing. Schirone, i quali provvedevano a depositare in data 15.2.2010 e poi in data 16.4.2010 due relazioni sullo stato della società ai fini della sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Nell'aprile del 2010, come detto, veniva dichiarato lo stato di insolvenza di Agile S.r.l., che veniva poi successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

I commissari giudiziali nominati dal Tribunale all'atto del sequestro (avv. Pace, prof.ssa Saitta e ing. Schirone) e poi i commissari giudiziali-straordinari nominati nell'ambito della procedura straordinaria (dr. Roberto Pecile, ing. Giuliano Schirone e avv. Francesco Dimundo) provvedevano ad esaminare la situazione e l'andamento della società, il suo stato patrimoniale, ad accertare le cause del dissesto nonché ad analizzare le prospettive dell'impresa. Le conclusioni, ampiamente concordanti, cui sono giunti tali professionisti sono compendiate nelle relazioni di cui si è detto (acquisite al fascicolo del dibattimento, anche a seguito della loro escussione come testi), e possono essere sintetizzate, per gli aspetti che qui specificatamente interessano, nel modo seguente.

Al momento della dichiarazione di insolvenza (aprile 2010), sulla base dell'esame della situazione contabile, Agile S.r.l. presentava un attivo patrimoniale di circa 101 milioni di euro a fronte di un passivo di 164 milioni con un disavanzo netto di circa 62 milioni di euro. La rettifica di tali valori portava tuttavia i commissari a ridurre l'attivo a poco più di 57 milioni di euro, soprattutto in considerazione del fatto che nelle poste attive figuravano per importi alquanto consistenti (oltre 24 milioni di euro) crediti verso la società Eutelia S.p.a divenuti di fatto inesigibili a seguito della dichiarazione di insolvenza di quest'ultima da parte del Tribunale di Arezzo intervenuta l'1.6.2010. Le più consistenti esposizioni debitorie riguardavano invece: istituti di credito per 5,8 milioni circa; fornitori per 18,7 milioni; debiti tributari per circa 39 milioni; debiti previdenziali per oltre 20 ml; debiti verso dipendenti per oltre 24 ml; debiti per TFR per oltre 45 ml.

Nell'esaminare le cause che avevano condotto al dissesto sopra descritto della società, tutti i commissari erano assolutamente concordi nell'individuare le principali (se non esclusive) ragioni che avevano condotto Agile S.r.l. all'insolvenza:

1) nell'acquisizione da parte di Agile S.r.l., col contratto di cessione del 15.6.2009 di cui si è detto, del ramo di azienda IT di proprietà di Eutelia S.p.a.;

2) nei rapporti e nei comportamenti di Agile S.r.l. tenuti dopo tale cessione nei confronti di Eutelia S.p.a. e del gruppo Omega.

Al riguardo giova premettere che sino al giugno 2009 Agile S.r.l. era una piccola società, che pur avendo tra i suoi oggetti sociali la produzione e la commercializzazione di software, la fornitura di servizi e apparecchiature tecnologiche, ecc., di fatto esercitava la sola attività di gestione di un call center dove impiegava al massimo 170 dipendenti.

Con l'acquisizione del ramo d'azienda IT la situazione mutava radicalmente, non solo perché l'attività di tale ramo d'azienda presentava una complessità notevolmente maggiore della gestione di un semplice call center (quali la fornitura e gestione di servizi tecnologici e informatici soprattutto per conto di Ministeri ed enti pubblici di grandi dimensioni), ma anche perché comportava la cessione, oltre che di tutte le commesse di Eutelia S.p.a. relative al ramo d'azienda ceduto, anche il passaggio in Agile S.r.l. di tutti i dipendenti di Eutelia impegnati in tale commesse, vale a dire 1.922 lavoratori.

Ciò premesso, occorre rilevare che nel contratto di cessione le parti hanno quantificato le poste attive e passive del ramo d'azienda in modo tale che il valore delle prime fosse sostanzialmente coincidente (salvo una differenza del tutto trascurabile, in relazione al valore complessivo dell'operazione, di alcune decine di migliaia di euro), sicché la cessione è stata posta in essere per il corrispettivo (simbolico) di euro 1,00.

L'esame delle poste attive e passive risultanti dall'atto di cessione, conduceva però i custodi a concludere che il valore reale degli elementi passivi, già al momento della cessione, fosse notevolmente superiore a quello degli elementi passivi, e che quindi il valore del ramo d'azienda acquistato da Agile S.r.l. fosse pesantemente negativo. I custodi rilevavano in particolare come l'intera operazione economica fosse stata predisposta – peraltro unicamente da parte dei vertici di Eutelia S.p.a. – procedendo ad una sistematica sovrastima delle poste attive e una sistematica sottostima di quelle passive.

In particolare il cd. *backlog* (vale a dire il margine di ricavo atteso dalle commesse e dai contratti ceduti da Eutelia ad Agile) era stato valutato nell'atto di cessione in euro 21.907.000 (e rappresentava peraltro la principale posta attiva ceduta). Al riguardo i commissari evidenziavano una prima anomalia, vale a dire il fatto che tale voce – così come del resto l'intero ramo d'azienda – non era stata oggetto da parte dei contraenti di alcuna perizia di stima.

Emergeva poi che la valutazione di tale posta attiva era stata fatta da Eutelia considerando le marginalità attese dall'esecuzione delle commesse, le quali però, a loro volta erano state quantificate senza tenere conto dei

rilevanti costi necessari per l'esecuzione delle commesse. In altri termini, nella valutazione dei costi da sostenere per l'esecuzione delle commesse cedute erano stati considerati i soli costi diretti e senza tener invece in alcun conto i notevoli costi indiretti di tale esecuzione (e in particolare i costi del personale ceduto); da ciò era quindi derivata una notevole sovrastima dei margini di ricavo previsti e conseguentemente del valore del backlog.

Del resto tale conclusione risultava ampiamente confermata proprio dalle risultanze contabili di Agile S.r.l. al 31.12.2009, dalle quali emergeva che, a fronte di un valore di produzione pari a 39,5 ml di euro, i soli costi del personale erano pari a 48,7 ml (con uno sbilancio pari a 9,2 ml); il reddito netto nel medesimo periodo era poi negativo per oltre 40 ml di euro. Se si considera, come detto, che fino alla cessione il valore della produzione di Agile (derivante dalla sua unica attività di gestione del call center di Potenza) era di modeste dimensioni e che altrettanto limitati erano i costi del personale (max 170 dipendenti), è di tutta evidenza che tali negativi risultati di gestione nell'anno 2009 erano in massima parte imputabili proprio alla cessione del ramo d'azienda. Ciò detto, è palese che i margini di ricavo dalle commesse sulla base dei quali era stato stimato il backlog erano del tutto inesistenti.

Del resto che il valore del backlog fosse del tutto sproporzionato per eccesso si ricava, non solo dalle valutazioni dei consulenti, ma anche dai documenti acquisiti nel corso del giudizio.

Ed invero, è stato acquisito (vedi documenti prodotti dalla parte civile Agile S.r.l. all'udienza del 27.11.2013) il verbale del consiglio di amministrazione di Eutelia S.p.a. del 28.5.2009 (e relativo allegato) nel quale il direttore generale nell'illustrare i termini della possibile cessione del ramo IT ad Omega indicava tra le poste attive la voce "valorizzazione del backlog al 4.5.2009" quantificandola in 13,9 ml di euro; la stessa voce risulta invece stimata nel già citato atto di cessione - intervenuto poco più di 2 settimane dopo - in ben 21,9 ml. Non è quindi dato comprendere come in un così breve lasso di tempo il valore della stessa posta attiva sia potuto lievitare di ben 8 ml di euro.

I consulenti giungono dunque alla conclusione che, se il valore del backlog fosse stato correttamente quantificato - tenendo conto di tutti i reali costi diretti e indiretti di cui Agile si faceva carico per eseguire le commesse - il valore del ramo d'azienda ceduto sarebbe stato "pesantemente negativo".

Altra voce dell'attivo che risulta essere stata oggetto di una sovrastima è rappresentata dalla partecipazione (pari al 40%) di Eutelia S.p.a. in Eunics Lab Srl; partecipazione che nell'atto di cessione viene valutata 2.000.000 di euro. Anche in questo caso i commissari (si vedano al riguardo in particolare

le dichiarazioni della dr.ssa Saitta e la relazione dalla stessa redatta depositata nel febbraio 2010) hanno evidenziato che tale importo risulta del tutto sproporzionato per eccesso all'effettivo valore della società Eunics Lab. Dagli atti esaminati dai custodi è infatti emerso che la Eunics Lab S.c.p.a. (società interamente posseduta da Eutelia) aveva al 31.12.2008 un capitale sociale di € 5.648.125 e un patrimonio netto di € 6.175.860. L'assemblea di tale società dell'11.12.2008 deliberava la riduzione del capitale sociale a 2 ml (per sovracapitalizzazione rispetto al volume d'affari). L'11.5.2009 la Eunics Lab S.c.p.a., in persona del suo amministratore unico Isacco Landi, deliberava, a seguito della precedente riduzione di capitale, la riduzione del capitale sociale da € 3.648.000 a € 100.000 e contestualmente la trasformazione della società in una srl. Il capitale sociale veniva ridotto mediante rimborso ai soci (vale a dire Eutelia S.p.a.) dell'importo di € 3.548.000. Alla data del 30.6.2009 il capitale sociale della Eunics Lab S.r.l. ammontava ad € 100.000 mentre il patrimonio netto era di appena 776.451 euro. Non è quindi dato comprendere, alla luce di tali dati contabili, come il 40% delle quote di una società il cui patrimonio netto ammonta a poco più di 700.000 euro possa essere stato stimato nell'atto di cessione del 15.6.2009 in 2.000.000 di euro.

Tenendo conto anche di questo dato, ne esce ulteriormente rafforzata la conclusione che in realtà il valore del ramo d'azienda IT ceduto fosse pesantemente negativo.

A ciò si aggiunga che, secondo i commissari, il ramo d'azienda non solo è stato sovrastimato, ma era "fisiologicamente" in perdita già al momento della cessione.

In generale deve poi tenersi conto del fatto che il ramo IT non poteva essere efficacemente ceduto a terzi in quanto, con riferimento al portafoglio commesse, la gran parte dei contratti in essere, e tra essi la totalità di quelli con la pubblica amministrazione, prevedevano l'espresso divieto di cessione contrattuale senza il consenso del contraente ceduto. Poiché detto consenso non è stato mai richiesto né acquisito, la cessione, efficace *inter partes*, non poteva produrre effetti nei confronti dei terzi. Si deve poi considerare che, come accertato dai custodi e dai commissari, la cessionaria Agile S.r.l. era, al momento della cessione, priva dei requisiti richiesti per poter rivestire la qualifica di parte contraente abilitata alla esecuzione delle prestazioni in favore della PA, in quanto priva delle autorizzazioni all'uso necessarie, quali ad esempio il nulla osta sicurezza (cd NOS), il documento unico di regolarità contributiva (cd DURC), ecc. - autorizzazioni che sono stati poi i custodi e gli amministratori straordinari a tentare di ottenere al fine di poter dare esecuzione ai contratti ceduti -. La

Agile S.r.l., del resto, dopo la acquisizione del ramo IT, non era neppure in grado di produrre – né entro i termini di legge né successivamente – la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 116 del D.Lvo 163/06 (cd codice degli appalti pubblici) necessari al fine di subentrare ad Eutelia S.p.a. nei contratti in essere con le stazioni appaltanti pubbliche (le quali, peraltro, costituivano i principali e migliori clienti del ramo d'azienda ceduto).

Da ciò consegue che nella stima del valore del ramo d'azienda il corrispettivo previsto per le prestazioni ancora da eseguire in relazione ai contratti in essere (soprattutto con la P.a.) era del tutto aleatorio, in quanto si trattava di poste attive non immediatamente conseguibili e la cui esigibilità era legata a fatti – il consenso dei contraenti ceduti e il conseguimento dei requisiti necessari per subentrare nei contratti – del tutto incerti sia nell'*an* che nel *quando*. Come sottolineato dai custodi, è quindi del tutto evidente che, alla luce del basilare principio di prudenza che deve regolare la redazione dei bilanci, tanto i crediti maturati quanto quelli maturandi non potevano essere indicati (al valore nominale) tra le poste attive.

Tra le cause del dissesto di Agile S.r.l. tanto i custodi quanto i commissari giudiziali annoverano poi i rapporti, del tutto anomali, intercorsi dopo la cessione tra Agile S.r.l., da un lato, ed Eutelia S.p.a. e Omega S.p.a., dall'altro.

Dall'esame della documentazione contabile è infatti emerso che anche dopo la cessione la società cessionaria non ha riscosso una quota consistente dei crediti di pertinenza del ramo ceduto (e quindi di sua spettanza), crediti che in realtà hanno continuato ad essere riscossi dalla società cedente (Eutelia) senza alcun titolo. Dalle relazione dei commissari è infatti emerso che Eutelia ha continuato ad incassare, dopo la cessione, crediti divenuti di competenza di Agile per circa 7.7 ml di euro; la stessa società ha poi utilizzato crediti ceduti ad Agile per compensare propri debiti nei confronti di fornitori (Telecom e Fastweb) per circa 1,250 ml di euro; Eutelia ha poi continuato ad incassare crediti maturati dopo la cessione nei confronti di clienti ceduti ad Agile per oltre 2,3 ml di euro. Ciò detto, va rilevato che la cessione del ramo IT non è stata notificata né ai contraenti ceduti né ai debitori. I primi dunque non hanno accettato la cessione nemmeno dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza - per il divieto di cessione di cui si è già detto -, mentre i secondi hanno continuato a pagare nelle mani di Eutelia. Se tale situazione, può teoricamente giustificare il fatto che Eutelia abbia continuato ad incassare crediti di competenza di Agile, non trova invece giustificazione alcuna il fatto che la società cedente non abbia poi provveduto a versare alla cessionaria le somme di sua spettanza

derivanti dall'incasso dei crediti e dei rapporti ceduti. I custodi e i commissari hanno infatti accertato che, al netto dei debiti di Agile di cui risulta essersi fatta carico Eutelia, quest'ultima ha incassato crediti di competenza Agile per un importo netto di circa 7.7 ml di euro (mai riversata nelle casse di Agile). Si è trattato, quindi, di un'indebita riscossione di somme spettanti alla cessionaria, che, per la sua entità, ha contribuito, unitamente alla condotta sopra indicata, a cagionare il dissesto della società, ingiustificatamente spogliata di una posta attiva rilevante.

E' altresì emerso che il 28.6.2009, e quindi poco dopo la cessione del ramo di azienda, Eutelia ed Agile hanno stipulato una scrittura privata con cui la seconda si è accollata debiti ulteriori della prima per circa 9.500.000 euro; a fronte di tale accollo, con efficacia liberatoria, Eutelia si impegnava a rimborsare Agile per cassa, mediante riconoscimento ad Agile del diritto di partecipare ad un futuro ed eventuale aumento di capitale di Eutelia o in altra modalità concordata. Sta di fatto che, mentre risulta che Agile ha soddisfatto debiti di Eutelia per oltre 300.000 euro quest'ultima nulla ha rimborsato alla prima.

Ulteriore causa del dissesto di Agile S.r.l. è stata poi individuata nei rapporti, del tutto anomali, che dopo la cessione da Eutelia ad Omega la società ha tenuto verso l'acquirente. 

Dall'esame della documentazione contabile è infatti emerso che, nel corso dell'anno 2009, la società Agile ha effettuato una serie di disposizioni patrimoniali in favore di società riconducibili ad Omega, tramite la società Omega Finance S.p.a. In particolare è emerso che tramite un conto corrente acceso presso Unicredit, nel periodo da luglio a dicembre 2009, sono stati trasferiti circa 11.000.000 di euro da Agile a Omega Finance; parte delle somme sopra indicate è stata restituita, per cui, in conclusione, l'importo complessivo trasferito ad Omega Finance ammonta ad euro 8.127.242. Tale ultima società - che aveva funzioni di tesoreria del gruppo Omega - era controllata interamente da Omega S.p.a. Per tali flussi di denaro non è stato possibile rinvenire nella contabilità e nei bilanci delle due società alcuna giustificazione o causale.

Sono stati poi riscontrati ulteriori flussi di denaro provenienti dai conti correnti di Agile S.r.l. e diretti verso altre società o persone fisiche riconducibili al gruppo Omega e segnatamente: Omega Net per euro 975.207; MM contact per euro 449.373; Area.it per euro 520.846; Omnia network per euro 130.000; Emme & Partners S.r.l. per euro 350.000; Peccini Roberta per euro 225.000. L'importo totale dei flussi in uscita, dedotte le somme restituite, è, quindi, di euro 10.777.669, somma leggermente inferiore a quella indicata in rubrica. Anche per tali flussi di denaro, risultanti dai dati

acquisiti dall'istituto di credito, non è stato possibile rinvenire nella documentazione contabile delle società interessate traccia o giustificazione alcuna (fatta eccezione, come riferito dai commissari giudiziali nella loro relazione del giugno 2010, per quelle in favore della Emme & Partners e di Peccini Roberta).

Come detto, non emerge, né dalle scritture contabili né da altri elementi (delibere, atti societari) alcuna giustificazione dei movimenti in uscita sopra indicati. Non sono stati rilevati, inoltre, flussi di denaro "in entrata", ossia restituzioni delle somme ricevute da parte dei beneficiari, che non risultano avere alcun rapporto commerciale con Agile. Si deve quindi ritenere che si tratti di semplici elargizioni di denaro, a titolo gratuito e prive di giustificazioni, in favore di società terze.

E' altresì emerso (vedi dichiarazioni della teste Saitta e allegato 27 alla relazione dei custodi) che Agile, in persona di soggetto non identificabile, ha ceduto con diversi atti del 23.11.2009 a Unicredit Corporate Banking s.p.a. crediti a garanzia dell'affidamento concesso dalla banca a società del gruppo Omega (cfr. relazione pagina 19 e prospetto ivi contenuto) per un totale di 2.674.258,82 di euro. L'esame degli atti - tutti di contenuto identico - rivela che si tratta di vere e proprie cessioni di credito *pro solvendo* in favore della banca, e non di costituzioni di garanzia, in quanto Agile non ha costituito a suo carico un'obbligazione sussidiaria di garanzia in favore del creditore - e cioè dell'istituto di credito - ma ha effettivamente ceduto a quest'ultimo i propri crediti.

Parallelamente, nel dicembre del 2009, Agile, agendo per mezzo del procuratore speciale ed institore Massa Claudio Marcello, ha conferito al medesimo istituto di credito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti vantati nei confronti di Camera dei Deputati, Comune di Milano, Ministero dell'interno, Comune di Roma (cfr. allegato 28 alla relazione dei custodi) per un importo complessivo di euro 2.854.885. Anche in questo caso si tratta di vere e proprie cessioni del credito, in forza delle quali la banca è divenuta titolare del relativo diritto - e, quindi, legittimata in via esclusiva all'incasso -.

I fatti sopra descritti sono emersi: 1) dalle dichiarazioni rese dal tenente colonnello della Guardia di Finanza Tannoia Marco (ufficiale di P.G. che ha coordinato e in parte eseguito le attività d'indagine disposte dalla Procura della Repubblica di Roma), dalla dr.ssa Saitta Daniela (custode giudiziale di Agile S.r.l. nominata dal Tribunale nella procedura di cui si è detto), dal teste Di Mundo Francesco (commissario straordinario di Agile S.r.l.); tutti escussi in qualità di testi d'accusa nel presente procedimento; 2) dalle dichiarazioni rese, in dibattimento, dai citati testi Tannoia e Saitta, nonché dal teste dr.ssa

Chiaruttini Stefania (commissario straordinario di Agile S.r.l.), nell'ambito del procedimento penale n. 1067/11 R.G. Trib. a carico di alcuni degli originari coimputati (Landi Isacco+altri), dichiarazioni acquisite nel presente processo ai sensi dell'art. 238 c. 4° c.p.p. col consenso della difesa dell'imputato; 3) dalle relazioni datate 15.2.2010 e 16.4.2010 redatte dai custodi giudiziari nominati dal Tribunale Civile di Roma a seguito del sequestro dell'azienda Agile S.r.l. disposto nell'ambito della procedura fallimentare intentata contro tale società; dalla relazione datata 30.6.2010 depositata ex art. 28 D.Lvo 270/99 dai commissari giudiziari nominati a seguito della dichiarazione di insolvenza di Agile S.r.l.; dal programma di cessione datato 11.11.2010 predisposto ex artt. 27 e 54 D.Lvo 270/99 dai commissari straordinari nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria; tutti atti prodotti al dibattimento e pienamente utilizzabili ai fini della decisione sia perché acquisiti sull'accordo di tutte le parti, sia perché si tratta, per pacifica giurisprudenza in materia (*ex plurimis* Cass. Sez. 5[^], 9.6.2004 n. 39001), di accertamenti preesistenti e indipendenti rispetto al procedimento penale, e quindi di prove documentali (ex art. 234 c.p.p.), come tale ammissibili, sia per quanto concerne gli aspetti ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, sia per quanto concerne le dichiarazioni ricevute dal curatore e la ricostruire le vicende amministrative della società; 4) dai numerosi documenti (verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione, contratti, bilanci, ecc.) prodotti dalle parti nel corso del dibattimento e/o allegati alle citate relazioni.

Quanto alla valutazione di tali prove, occorre rilevare che non è emerso – né è stato allegato dalla difesa dell'imputato – motivo alcuno di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi.

Quanto poi alle valutazioni tecniche fatte dai custodi e dai commissari (giudiziali e straordinari) nelle loro deposizioni e nelle loro relazioni in ordine alle operazioni economiche poste in essere dagli imputati e alla ricostruzione delle vicende societarie, questo Tribunale rileva che le stesse provengono da tecnici qualificati ed esperti di materie economico-aziendali, le cui conclusioni (peraltro immuni da vizi logici e/o errori materiali) appaiono pienamente condivisibili. Ciò detto, e considerato che – fatta eccezione per quanto si dirà in seguito – tali valutazioni e tali conclusioni non sono state oggetto di alcun rilievo critico specifico e scientificamente documentato da parte della difesa dell'imputato, le stesse possono essere fatte integralmente proprie dal Tribunale.

La difesa dell'imputato non ha neppure prodotto prove a discarico volte a fornire una ricostruzione dei fatti e delle vicende societarie diversa da quella sopra descritta; ed infatti i testi a discarico e di documenti prodotti dalla difesa, per quanto si dirà meglio in seguito, attengono unicamente al

profilo della asserita estraneità del Landi Samuele alle operazioni per cui è processo.

3. Diritto. Qualificazione giuridica dei fatti.

Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Tribunale che le condotte e i fatti emersi dall'istruttoria – come sopra ricostruiti – siano idonei ad integrare i reati di cui all'imputazione e siano altresì sufficienti per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine a tali delitti.

Giova premettere che l'art. 95 del D.Lvo 270/99 stabilisce che la dichiarazione dello stato di insolvenza emessa nei confronti di impresa soggetta all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare (contenente, come è noto le disposizioni penali in tema di procedure concorsuali). Per effetto di tale richiamo normativo, non v'è dubbio che i reati fallimentari di cui agli artt. 216, 217, 223 L. F. sono configurabili anche per i soggetti che pongano in essere condotte di bancarotta in relazione ad imprese, non dichiarate fallite, ma assoggettate – come appunto nel caso in esame – alla suddetta procedura di amministrazione straordinaria.

3.1. Il delitto di cui all'art. 223 cpv n. 2 R.D. 267/42.

Ciò detto, in primo luogo, va evidenziato che le condotte accertate sono certamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 223 c. 2° n. 2, seconda parte, legge fallimentare. Ed invero, secondo l'oramai costante (e del tutto condivisibile) orientamento della Suprema Corte, quanto all'elemento materiale della bancarotta fraudolenta, *"le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato"* (ex plurimis Cass. Sez. 5[^], 25.9.2014 n. 47621). Sempre per quanto riguarda l'elemento materiale del reato, si è altresì precisato che tali operazioni dolose ben *"possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa"* (Cass. Sez. 5[^], 29.11.2013 n. 12426, che ha qualificato come operazione

dolosa anche il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Per la configurabilità del reato *de quo* è poi necessario che le suddette operazioni si pongano come causa o concausa del fallimento (*recte* dello stato di insolvenza), dovendosi al riguardo precisare che non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto (valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p.) né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (cfr Cass. Sez. 5[^], 16.10.2013 n. 8413). Per quanto concerne invece l'elemento soggettivo del reato, è pacifico che *"in tema di fallimento determinato da operazioni dolose – che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale – l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione anti-doverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare"* (Cass. Sez. 5[^], 18.2.2010 n. 17690, la quale ha precisato che per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società). D'altra parte, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose e interesse del soggetto attivo nella società poi fallita, stante la diversità concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti (cfr Cass. Sez. 1[^], 13.12.2007 n. 3942).

Tanto premesso, non pare revocabile in dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i requisiti sopra indicati per affermare la penale responsabilità del Landi Samuele in ordine al delitto contestato.

Dall'istruttoria esperita è infatti chiaramente emerso che la complessa operazione economico-finanziaria che ha condotto alla cessione da parte di Eutelia S.p.a. in favore di Agile S.r.l. del ramo d'azienda IT era teleologicamente preordinata e finalizzata a "scaricare" sulla cessionaria i soli (pesanti) costi e i soli elementi passivi del ramo d'azienda lasciando invece in capo alla società cedente gli elementi attivi dello stesso; la cessione inoltre, nei termini in cui è stata congegnata e per le modalità concrete con cui è stata eseguita, non era certamente sostenibile dalla

società cessionaria sia sul piano economico, sia su quello imprenditoriale e finanziario, in quanto avrebbe comportato per quest'ultima l'assunzione di costi di gestione ed elementi passivi enormi a fronte di elementi attivi inesistenti, sovrastimati e/o del tutto aleatori. A tale conclusione può giungersi sulla base dei seguenti elementi e delle seguenti considerazioni.

Dalle deposizioni dei testi d'accusa sopra indicati e dalle relazioni dei custodi giudiziali prima e dei commissari giudiziali-straordinari è infatti emerso:

- che il ramo d'azienda IT era già fisiologicamente in perdita nel momento in cui lo stesso è stato ceduto ad Agile;

- che gli elementi attivi del ramo d'azienda ceduto (in particolare il backlog e la partecipazione in Eunics Lab S.r.l.) erano state completamente sovrastimate, mentre i costi di gestione (soprattutto del personale) erano stati sottostimati, col risultato che il valore del complesso aziendale ceduto, lungi dall'essere positivo (o quanto meno in pareggio), come stimato nell'atto di cessione, era ampiamente (e pesantemente) negativo;

- che, la società cessionaria si trovava nella impossibilità giuridica e materiale sia di riscuotere i crediti a lei ceduti (per la mancata comunicazione della cessione ai debitori) sia di proseguire nell'esecuzione dei rapporti contrattuali ceduti, ed in particolare di quelli verso la P.a. (sia per la mancanza del necessario assenso di quest'ultima alla cessione sia per la mancanza da parte di Agile dei requisiti - NOS ecc. - necessari per subentrare nei rapporti in essere;

- che la mancata comunicazione della cessione ai contraenti rendeva di fatto impossibile (o oltremodo difficoltosa) per Agile la riscossione dei crediti ceduti; tanto è vero che Eutelia, col tacito assenso dei vertici di Agile, ha continuato ad incassare crediti di pertinenza di quest'ultima (senza poi riversarli o riversandoli in minima parte all'avente diritto).

Si tratta, con tutta evidenza, di operazioni intrinsecamente pericolose per la "salute" economico-finanziaria di Agile S.r.l., in quanto quest'ultima società si andava ad accollare costi di gestione (soprattutto quelli relativi agli oltre 1.900 dipendenti) del ramo d'azienda IT, a fronte di poste attive che, per effetto della sovrastima di cui si è detto, erano ampiamente inferiori a quelle indicate nel contratto di cessione. Da ciò consegue che Agile S.r.l. ha acquistato un ramo d'azienda il cui valore economico era ampiamente negativo, nonostante lo stesso venisse fatto figurare come sostanzialmente in pareggio. A ciò si aggiunga che la società acquirente, per effetto delle omissioni di cui si è detto (mancanza di consenso dei contraenti pubblici ceduti, mancanza dei requisiti tecnici e di onorabilità per subentrare nei contratti con la P. a., ecc.) si trovava, già all'atto della cessione, nell'impossibilità di riscuotere i crediti di Eutelia S.p.a. che erano stati oggetto

della cessione del ramo d'azienda e di subentrare nelle commesse cedute. Il ché significa che anche le poste attive indicate nell'atto di cessione erano in realtà inesistenti o comunque, di fatto, non disponibili per l'acquirente. Del resto, posto che il ramo d'azienda IT era già in perdita nell'ambito di Eutelia S.p.a., anche e soprattutto a causa dei notevoli costi del personale, non è dato comprendere sulla base di quali elementi si potesse pensare di riportare in attivo tale comparto semplicemente trasferendolo ad Agile S.r.l. Va piuttosto evidenziato che se i costi di gestione di cui si è detto erano già difficilmente sostenibili per Eutelia S.p.a. – che pure era una società quotata in borsa di grandi dimensioni – è di tutta evidenza che i medesimi costi, scaricati su un soggetto economico come Agile S.r.l. – società di dimensioni piuttosto modeste e con limitate disponibilità patrimoniali e finanziarie –, sarebbero divenuti in breve tempo del tutto insopportabili.

Siamo quindi in presenza di una pluralità di atti che sono tutti oggettivamente idonei a cagionare il progressivo peggioramento della situazione economica e patrimoniale di Agile S.r.l.; atti che avrebbero quindi inevitabilmente condotto in breve tempo ad una sostanziale situazione di dissesto. Del resto non è in alcun modo emerso che il management di Eutelia S.p.a. o quello di Omega S.p.a. avessero predisposto, prima o dopo l'atto di cessione del ramo d'azienda, dei piani o delle strategie volte ad ovviare a tale situazione.

In tale contesto, l'insieme delle operazioni sopra esposte non può che essere interpretato come una pluralità di atti teleologicamente coordinati alla determinazione dello stato di insolvenza di Agile S.r.l., evento poi effettivamente (ed inevitabilmente) avveratosi; ed infatti, su tale società per effetto della cessione del ramo IT di Eutelia S.p.a. sono venuti a gravare debiti (essenzialmente connessi all'elevato numero di dipendenti ceduti), non sostenibili né con i ricavi derivanti dall'esercizio dell'originario oggetto sociale (gestione di un piccolo call center) né da quelli conseguibili dall'esercizio del ramo d'azienda ceduto (ricavi che, come detto, sono risultati del tutto aleatori o comunque notevolmente inferiori a quelli stimati).

Oltre a ciò, la società è stata privata sia dei crediti relativi al ramo d'azienda acquisito – che Eutelia S.p.a. ha continuato ad incassare, evidentemente col tacito assenso dei vertici di Agile S.r.l., e non ha poi mai riversato (o ha riversato solo in minima parte nelle casse di quest'ultima società – sia di ulteriori attività che sono state oggetto delle condotte di distrazione contestate autonomamente nella prima parte del capo d'imputazione e che verranno di seguito esaminate.

In sostanza è stato ceduto un ramo di azienda già indubitabilmente in perdita ad una società che non avrebbe potuto nemmeno utilmente proseguire nell'attività sociale, non solo per le difficoltà economiche connesse alla situazione debitoria in essere e all'entità dei costi di

produzione (superiori ai ricavi astrattamente previsti) ma anche perché le era preclusa, per le ragioni sopra dette, finanche l'immediata esecuzione dei contratti ceduti.

Gli stessi elementi sopra indicati, singolarmente e unitariamente considerati – anche prescindendo dalle condotte rivelatrici dell'intenzione e dell'atteggiamento soggettivo degli imputati di cui si dirà in seguito – sono quindi, di per sé, più che sufficienti per affermare che la società Agile S.r.l. è stata individuata dai vertici della controllante Eutelia S.p.a. come lo strumento, o se si vuole il contenitore, da utilizzare per disfarsi (col concorso dei vertici del gruppo Omega S.p.a.) di un ramo d'azienda in perdita, anche a costo di determinarne il fallimento; fallimento che, nelle condizioni date, era pressoché inevitabile (e quindi ampiamente prevedibile). Il disegno che dunque emerge dalle stesse modalità con cui l'operazione di cessione del ramo IT è stata posta in essere, dai comportamenti, di cui si dirà, che lo hanno preceduto e seguito, e dagli effetti ultimi di tale operazione è chiaro e può essere così sintetizzato:

- Eutelia si libera di un ramo d'azienda in perdita senza tuttavia rinunciare a trarre dal ramo d'azienda ceduto tutti i profitti possibili (come è risulta in maniera evidente dalla vicenda dei crediti che la cedente ha continuato ad incassare nonostante la cessione);

- Eutelia si libera poi anche della controllata Agile (oramai destinata ad un quasi certo dissesto) cedendola al gruppo Omega S.p.a.;

- per effetto del combinato disposto di tali operazioni Eutelia migliora sensibilmente, anche e soprattutto agli occhi del mercato e del sistema bancario (trattasi, come detto, di società quotata), la propria situazione patrimoniale;

- il gruppo Omega S.p.a., dal canto suo, "compensa" l'acquisto di una società destinata ad un destino infausto (vale a dire Agile S.r.l.) svuotando quanto resta del patrimonio di tale società con le condotte di distrazione di seguito esaminate.

Del resto dagli atti emersi dall'istruttoria, anche per quanto si dirà in seguito esaminando le deduzioni difensive, non è emersa una valida e plausibile spiegazione alternativa dei fatti. La conclusione sopra esposta, è quindi avvalorata dal fatto che, né l'odierno imputato né – a quanto è dato sapere a questo Tribunale – gli altri imputati separatamente giudicati, hanno mai fornito una versione alternativa a quella prospettata dall'accusa, ad esempio allegato e provando l'esistenza di elementi (quali ad es. piani di riorganizzazione, progetti di ristrutturazione, strategie aziendali, apporti di capitali e/o di liquidità, ecc.) che avrebbero consentito (o quanto meno avrebbero reso plausibile e verosimile) l'esito positivo di un'operazione – la cessione del ramo IT e poi la cessione di Agile – che si presentava oggettivamente insostenibile sul piano economico, imprenditoriale e

finanziario.

Ciò detto, in relazione all'imputazione in esame, gli argomenti della difesa dell'imputato non risultano condivisibili e non appaiono in ogni caso idonei ad escludere la configurabilità del reato.

La difesa ha infatti dedotto che l'operazione di cessione del ramo IT – che come emerge dai verbali del CdA di Eutelia in atti era oggetto di valutazione già nel gennaio 2009 – aveva un senso e va letta nel contesto di situazione Eutelia, la quale aveva interesse a concentrarsi solo sul ramo delle telecomunicazioni dismettendo quei rami aziendali che esulavano da tale core business. Agile è stata, secondo la difesa, solo lo strumento per far passare ad Omega il ramo IT, atteso che ragioni di carattere legale e formale – connesse alla necessità di comunicare preventivamente la cessione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori – impedivano di operare un passaggio diretto del ramo aziendale da Eutelia ad Omega.

Osserva al riguardo il Tribunale che si tratta di argomenti del tutto vaghi e generici che non danno in alcun modo conto delle numerose anomalie che, come detto, hanno caratterizzato l'operazione di cessione del ramo aziendale.

Il dato di fatto che emerge chiaramente dagli atti è che Eutelia S.p.a., che già nel 2009 si trovava in evidenti difficoltà economiche e finanziarie (la stessa è stata dichiarata in stato d'insolvenza nel 2010) aveva un urgente bisogno di presentare al pubblico degli investitori (trattandosi di società quotata in borsa), al sistema bancario (verso il quale era fortemente esposta) nonché alle autorità di vigilanza (CONSOB, ecc.) una situazione economica e contabile sostenibile, e dunque aveva l'impellente bisogno di disfarsi, a tutti i costi, di un ramo aziendale (quello dell'IT) in perdita e soprattutto gravato da notevoli costi per il personale (oltre 1.900 dipendenti).

Priva di pregio è altresì la deduzione difensiva secondo la quale non è vero che c'è stata una sovrastima delle quote Eunics Lab S.r.l. Si trattava infatti di una società che aveva un consistente valore di mercato. Ciò risulterebbe, secondo la difesa da quanto riferito dal coimputato Pizzichi, il quale ha dichiarato che in epoca coeva ai fatti per cui è processo Finmeccanica S.p.a. era disposta ad acquistarla per 5 ml di euro.

Al riguardo, il Tribunale osserva che, a fronte dei dati contabili (certi e incontrovertibili) di cui si è detto, la difesa del Landi non può certo pretendere di stabilire il valore delle quote della società Eunics Lab S.r.l. sulla base delle generiche affermazioni – peraltro prive del benché minimo riscontro documentale – provenienti da uno degli originari coimputati per i fatti per cui è processo; un personaggio peraltro di dubbia moralità e di

ancor più dubbia credibilità.

La difesa ha altresì dedotto che non c'è stata in realtà alcuna sovrastima backlog. Premesso infatti che i criteri di valutazione del backlog sono per loro natura aleatori e mutevoli, l'indicazione del valore del backlog stesso sarebbe stata fatta, secondo il difensore, solo per motivi fiscali. In altri termini, per pagare meno imposte sulle plusvalenze derivanti dagli immobili ceduti, il valore di questi ultimi sarebbe stato sotto stimato e corrispondentemente sarebbe stato aumentato il valore del backlog, fermo restando dunque il saldo complessivo dell'operazione di cessione. Ciò risulterebbe confermato, secondo la difesa, dal raffronto tra quanto risulta dal già citato verbale del CdA di Eutelia del 28.5.2009, nel quale si anticipavano i contorni dell'operazione, e l'atto di cessione del 15.6.2009. Ed infatti mentre nel verbale il backlog veniva stimato in 13,9 ml e gli immobili in 19,8 ml, nell'atto di cessione di giugno il backlog saliva a 21,9 ml e il valore degli immobili scendeva a 15,3 ml.

Trattasi di argomenti non condivisibili. Va infatti rilevato che le due variazioni non sono corrispondenti; ed invero mentre il valore del backlog è aumentato di circa 8 milioni di euro quello degli immobili è diminuito di circa 4,5 milioni di euro; resterebbe quindi, in ogni caso, del tutto ingiustificata una differenza tra valore reale del ramo d'azienda e valore indicato nell'atto di cessione di circa 3,5 milioni di euro.

In secondo luogo, va osservato che entrambe le stime sono effettuate in modo tale che il valore delle attività corrisponda, sostanzialmente, a quello delle passività, tanto che la cessione è avvenuta al prezzo simbolico di 1 euro. Orbene, la valutazione operata il 28.5.2009 era, sia per attività che passività, pari a 105,5 milioni di euro, mentre quella operata in sede contrattuale era di 88,6 milioni di euro. E' evidente, dunque, che si è in presenza di importi del tutto difformi e non paragonabili e ciò fa venir meno il presupposto della tesi difensiva secondo cui sarebbe stata operata una rimodulazione delle singole poste fermo restando il totale.

3.2. Il delitto di cui all'art. 216 c. 1° n. 1) R.D. 267/42.

Le condotte emerse dall'istruttoria esperita integrano poi certamente la fattispecie di cui all'art. 216 c. 1° n. 1) L.F.

E' noto infatti che *"integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi (quale ad esempio la vendita di beni, per scopi estranei all'impresa, effettuata con incongrui criteri economici in epoca prossima al fallimento)"* (Cass. Sez. 5[^], 4.11.1993 n.11498). Si è altresì

precisato che "la bancarotta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell'imputato sia diretta ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Tale effetto si produce o può prodursi sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori" (ID, 19.9.1995 n. 10220). In materia di bancarotta inoltre "il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale" (Cass. Sez. 5[^], 16.4.2013 n. 32469, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di bancarotta con riferimento alla mancata riscossione di una parte di un credito).

Ciò premesso, nel caso in esame, per quanto detto, dall'istruttoria è emerso che consistenti somme di denaro (per diversi milioni di euro) sono state prelevate dai conti correnti della Agile S.r.l. e versate a favore di società del Gruppo Omega o di persone fisiche allo stesso riconducibili senza alcuna apparente giustificazione economica e senza che tali movimenti risultassero nella contabilità aziendale. Si deve quindi ritenere che consistenti somme siano state distratte dagli scopi sociali e sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori di Agile senza che a tale uscita abbia fatto riscontro alcun corrispettivo e/o utilità per tale società.

E' altresì emerso che i vertici di Agile S.r.l. hanno di fatto rinunciato a pretendere da Eutelia S.p.a. i crediti oggetto dell'atto di cessione del ramo d'azienda che quest'ultima aveva indebitamente continuato a riscuotere.

Costituisce indubbiamente una condotta distrattiva, per le ragioni sopra esposte, anche il fatto che Agile S.r.l. abbia ceduto a terzi, senza alcuna giustificazione economica e senza alcun corrispettivo, suoi crediti per l'importo complessivo di euro 5.529.543, per sanare esposizioni debitorie di soggetti riconducibili al Gruppo Omega.

Sebbene la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non sia stata oggetto di contestazione alcuna da parte della difesa del Landi, occorre rilevare che non può certamente escludere la sussistenza del reato la circostanza che le operazioni economiche sopra descritte siano state poste in essere in favore di società e soggetti asseritamente facenti parte del medesimo gruppo (cd gruppo Omega). Ed infatti, in primo luogo va evidenziato che anche spostamenti di denaro e di poste attive realizzati infra gruppo, possono integrare il reato di bancarotta se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie. Ed invero, poiché nella vigente normativa, il gruppo o collegamento di società è privo di personalità

giuridica – la quale permane individualmente in capo alle società componenti – la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilità per i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, usciti dalla disponibilità della società debitrice, siano stati dirottati nel patrimonio della società collegata (cfr Cass. Sez. 5[^], 6.10.1999 n. 12897). Si deve poi considerare che *"la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo"* (ID, 27.9.2012 n. 44963). In altri termini, *"per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene"* (ID, 6.10.2011 n. 48518). Ciò detto, è appena il caso di evidenziare che nulla è emerso dall'istruttoria – e nulla è stato allegato e provato dagli interessati – in ordine ai presunti vantaggi compensativi che sarebbero derivati ad Agile S.r.l. dalle disposizioni patrimoniali dalla stessa poste in essere – senza alcuna apparente giustificazione giuridica od economica – in favore di altre società del gruppo cui la stessa apparteneva.

3.3. Imputazione soggettiva dei fatti. Ruolo e responsabilità dell'imputato. Elemento psicologico.

Venendo ora all'individuazione delle specifiche responsabilità e del ruolo ascrivibile all'odierno imputato occorre rilevare quanto segue.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del prevenuto, può affermarsi che il Landi Samuele ha materialmente e moralmente concorso alla commissione dei reati di bancarotta sopra indicati.

La prova del coinvolgimento dell'imputato è infatti documentale, ed è rappresentata dal fatto che il Landi Samuele, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Agile S.r.l., ha sottoscritto in data 15.6.2009 il contratto con il quale tale società ha acquistato da Eutelia S.p.a. il ramo d'azienda IT. Per quanto sopra ampiamente esposto, l'acquisto di tale ramo d'azienda è stata la principale (se non esclusiva) causa che ha portato al dissesto economico e finanziario di Agile S.r.l. e quindi alla dichiarazione d'insolvenza. Tale acquisto ha poi rappresentato, per quanto sopra esposto, lo snodo centrale ed essenziale della complessa operazione economica attraverso la quale Eutelia S.p.a. si è disfatta di un ramo aziendale in perdita e ha poi concorso con Omega S.p.a. alla spoliazione

sistematica di quel che restava del patrimonio di Agile S.r.l. Non è quindi revocabile in dubbio che il Landi Samuele, proprio attraverso la sottoscrizione di tale contratto di acquisto del ramo IT, ha reso possibile (o ha comunque agevolato) la realizzazione dell'operazione fraudolenta di cui si è detto e quindi la consumazione dei reati di bancarotta di cui all'imputazione. Tanto basta, a parere del Tribunale, per ritenere che l'imputato ha fornito il proprio apporto causale alla commissione dei reati. Ed infatti, premesso che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario (e sufficiente) che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr Cass. Sez. 4[^] 10.12.2013 n. 4383), non è revocabile in dubbio che la condotta del Landi sia idonea a configurare il concorso di persona nel reato ex art. 110 c.p. Senza la sua firma, ovvero senza il suo assenso o non opposizione, infatti l'intera operazione economica non avrebbe potuto aver luogo (o avrebbe potuto esserlo con difficoltà molto maggiori e in tempi molto più lunghi).

Quanto poi all'elemento psicologico del reato concorsuale, è noto che lo stesso non richiede la prova del previo concerto tra i concorrenti (cfr Cass. Sez. 6[^], 9.10.2012 n. 46309) – pure, peraltro, sussistente nel caso in esame, per quanto si dirà infra – essendo invece necessario (e sufficiente) dimostrare che ciascun concorrente ha agito "nella consapevole rappresentazione e nella volontà di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa" (Cass. Sez. 1[^] 26.9.2012 n. 40248). E' quindi necessario e sufficiente che il soggetto agisca con la consapevolezza che la sua condotta, unitamente a quella di altri, fornirà un contributo causale efficiente alla consumazione del reato.

Tali elementi possono certamente ritenersi sussistenti nel caso in esame. Non è infatti revocabile in dubbio che Landi Samuele nel momento in cui ha sottoscritto l'atto di acquisto del ramo d'azienda IT era perfettamente consapevole del fatto che lo stesso avrebbero provocato un grave danno alla società da lui amministrata. Il Landi era infatti perfettamente consapevole che le condizioni pattuite per la cessione sarebbero state intollerabili per Agile S.r.l. e l'avrebbero rapidamente condotta al dissesto e al fallimento. In particolare l'odierno imputato ben sapeva che gli elementi attivi del ramo aziendale indicati nell'atto di cessione erano stati sensibilmente sovrastimati e che i costi di gestione scaricati su Agile venivano oggettivamente sottostimati. Il prevenuto non poteva poi certamente ignorare che Agile S.r.l., per le ragioni sopra evidenziate, non

era in condizione né di subentrare validamente nelle commesse di Eutelia con i suoi clienti pubblici né procedere alla riscossione dei crediti ceduti. Ciò si evince univocamente dai seguenti elementi di fatto:

- Landi Samuele, non solo è stato amministratore unico di Agile S.r.l. sino alla data del 15.6.2009, ma ha altresì ricoperto importanti ruoli nei vertici di Eutelia S.p.a. durante tutto il periodo nel quale l'operazione di cessione del ramo IT è stata preparata, deliberata e attuata; è infatti pacifico nonché documentalmente provato che l'imputato è stato componente (e anche vice presidente) del consiglio di amministrazione della società EUTELIA S.p.a. dal 2008 sino, almeno, al 20.5.2009;

- Landi Samuele non solo, in tale sua veste, era perfettamente a conoscenza dell'intenzione di Eutelia S.p.a. di procedere alla dismissione del ramo IT, ma, come è emerso dalle concordanti dichiarazioni di tutti i testi della difesa escussi (di cui si dirà in seguito), si è personalmente occupato e interessato di tale operazione;

- il Landi ha partecipato, esprimendo voto favorevole, alla delibera adottata l'8.5.2009 dal CdA di Eutelia S.p.a. con la quale si autorizzava l'operazione di riduzione del capitale sociale e la trasformazione di Eunics Lab – operazione che come detto ha costituito uno dei presupposti per la sovrastima del ramo d'azienda – (si veda il verbale il verbale del consiglio prodotto dalla parte civile Agile il 27.11.2013); ciò detto, se il Landi Samuele alla data dell'8.5.2009, quale amministratore di Eutelia, era già a conoscenza del fatto che il capitale sociale di Eunics Lab era stato ridotto da 3.648.000 euro a 100.000 euro, non è dato comprendere come abbia poi potuto sottoscrivere un atto di cessione d'azienda nel quale il solo 40% di tale società veniva valutato ben 2.000.000 di euro;

- l'imputato ha partecipato, esprimendo voto favorevole, alla delibera adottata il 15.5.2009 dal CdA di Eutelia S.p.a. con la quale si decideva la cessione del ramo IT alla Agile S.r.l. (si veda il verbale il verbale prodotto dalla parte civile Agile il 27.11.2013);

- Landi Samuele ha partecipato al CdA di Eutelia del 22.5.2009 durante il quale il Presidente Pizzichi Leonardo ebbe ad illustrare il parere che la società aveva richiesto all'Avv. Sergio Menchini (vedi verbale del consiglio e allegato parere prodotti dalla parte civile Agile il 27.11.2013); dalla lettura del parere emerge chiaramente come tra i quesiti che i vertici di Eutelia (incluso dunque l'odierno imputato) avevano posto al professionista vi era anche quello relativo ai possibili effetti che il fallimento di una new company formata dal management di Eutelia S.p.a. che si fosse resa cessionaria del ramo IT avrebbe prodotto su Eutelia; tale quesito rende evidente la circostanza che i vertici di Eutelia S.p.a. erano perfettamente consapevoli del fatto che il ramo IT (proprio perché in perdita e gravato da eccessivi costi per il personale) avrebbe potuto provocare il fallimento del

soggetto che se ne fosse reso acquirente e quindi si preoccupavano di cautelarsi degli effetti che tale fallimento avrebbe potuto avere per la società cedente; tale elemento non fa che confermare la natura dolosa dell'operazione che ha portato al dissesto di Agile S.r.l., nel senso che tale dissesto, come effetto della cessione del ramo IT, era non solo perfettamente prevedibile da parte dei vertici di Eutelia (e dunque anche del Landi Samuele) ma era stato addirittura previsto (tanto da commissionare al professionista lo specifico quesito di cui si è detto). Il Landi Samuele avendo partecipato alla suddetta riunione era perfettamente consapevole di tale situazione di fatto.

A ciò si aggiunga che, l'odierno imputato – come è ampiamente emerso dalle deposizioni degli stessi testi a discarico – aveva caldeggiato (e aveva in certo senso sollecitato) l'iniziativa di un gruppo di dirigenti di Eutelia S.p.a. i quali avrebbero dovuto costituire una nuova società alla quale la stessa Eutelia avrebbe poi ceduto il ramo d'azienda IT – cd operazione di management buyout (MBO) –. Tale iniziativa, come riferito dai testi, aveva effettivamente raggiunto un buon grado di sviluppo, atteso che i dirigenti avevano già elaborato un piano aziendale sufficientemente dettagliato, salva restando la definizione di alcuni aspetti economici. Il progetto, nonostante ciò, non aveva però esito alcuno a seguito dell'improvvisa decisione assunta dal CdA di Eutelia S.p.a. del 28.5.2009 (vedi verbale prodotto dalla parte civile Agile il 27.11.2013) di avviare trattative con Omega Finance S.p.a. alla quale il ramo IT avrebbe dovuto essere conferito attraverso la cessione del 100% di Agile S.r.l. (alla quale, medio tempore, il ramo d'azienda avrebbe dovuto essere venduto). Ciò detto, occorre rilevare che i dirigenti interessati a tale operazione di management buyout che sono stati escussi al dibattimento – si vedano in particolare le dichiarazioni del teste Gianfranco Taliercio – hanno sostanzialmente riferito:

a) che l'operazione da loro studiata, per poter essere economicamente sostenibile e avere una qualche chance di successo, prevedeva l'impiego di non più di 600-700 lavoratori impiegati nel ramo IT di Eutelia;

b) che uno degli aspetti più problematici dell'operazione era rappresentato dal fatto che la prosecuzione delle commesse di Eutelia cedute unitamente al ramo IT richiedeva l'accettazione da parte dei clienti ed in special modo delle pubbliche amministrazioni;

c) che il loro principale referente in Eutelia era appunto in Samuele Landi.

Da ciò si desume chiaramente che l'odierno imputato, nella sua veste di amministratore di Eutelia S.p.a., era perfettamente consapevole del fatto che il ramo IT da cedere a terzi avrebbe potuto funzionare ed essere economicamente sostenibile e redditizio (almeno nel medio periodo) solo a condizione, da un lato, di impiegare un numero di addetti non superiore a 600-700, dall'altro, di ottenere dalle pubbliche amministrazioni il prescritto

atto di assenso alla cessione dei contratti in essere. Ma se ciò è vero, non è dato comprendere come lo stesso Landi Samuele, nella sua veste di amministratore di Agile S.r.l., possa non essersi avveduto della sostanziale e assoluta insostenibilità per la società da lui amministrata dell'operazione economica di cessione del ramo IT che è stata posta in essere il 15.6.2009. Ed invero, tale cessione veniva realizzata senza che sussistesse alcuna delle condizioni sopra citate, essenziali per garantire una sia pur minima possibilità di successo, atteso che: a) i dipendenti di cui Agile si sarebbe dovuta far carico erano 1.922 (e non 600-700) quindi quasi il triplo del massimo dei lavoratori che la società avrebbe potuto assorbire; b) la cessione veniva posta in essere senza che nessuna delle PP.aa. interessate alle commesse avesse acconsentito alla cessione. Ciò, unitamente al fatto che il Landi Samuele, quale amministratore di Agile S.r.l., certamente sapeva che la sua società non disponeva dei requisiti (NOS ed altro) per subentrare in numerosi contratti con la P.a., rende evidente che l'imputato era perfettamente consapevole della assoluta insostenibilità economica dell'operazione di acquisto del ramo d'azienda IT. Il prevenuto era quindi altrettanto consapevole del fatto che tale operazione era estremamente pericolosa per Agile S.r.l. e l'avrebbe quindi rapidamente condotta al dissesto patrimoniale. Nonostante ciò il Landi ha agito noncurante dell'esito infausto e/o ampiamente pregiudizievole che l'acquisizione del ramo IT avrebbe avuto per Agile S.r.l. 

Del resto la mala fede del prevenuto si evince anche dalla circostanza che lo stesso, quale amministratore di Agile S.r.l., è addivenuto alla stipula del contratto di cessione senza far eseguire alcuna stima dei beni che andava ad acquistare, accontentandosi delle sole valutazioni operate unilateralmente dalla controparte (Eutelia).

Per le ragioni sin qui esposte deve quindi ritenersi sussistente in capo al Landi Samuele il dolo necessario per la configurabilità del delitto di cui all'art. 223 cpv n. 2) r.d. 267/42, per il quale, come detto, è sufficiente *la consapevolezza e volontà dell'operazione dalla quale deriva il dissesto accompagnata dall'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione anti-doverosa, non essendo invece necessaria la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare* (cfr Cass. Sez. 5[^], 18.2.2010 n. 17690). Per le medesime ragioni sussiste altresì il dolo necessario ai fini del concorso di persone nel reato.

Quanto agli argomenti dedotti dalla difesa dell'imputato in relazione al ruolo e alla partecipazione del Landi Samuele, ritiene il Tribunale che gli stessi non siano idonei ad escludere la responsabilità dell'imputato.

La difesa ha infatti sostenuto che l'imputato è sostanzialmente estraneo ai fatti di bancarotta materialmente posti in essere da altri e che in ogni caso

lo stesso ha agito in buona fede, ignorando dunque i propositi criminosi perseguiti dagli altri imputati separatamente giudicati. A sostegno di tale assunto, il difensore ha dedotto:

a) che non è stato il Landi a decidere sulla valutazione del backlog né a proporre il coinvolgimento nell'operazione del gruppo Omega, ma è stato il Pizzichi Leonardo ad assumere tali decisioni (come peraltro da quest'ultimo riferito nella sua deposizione, quale teste assistito ex art. 197bis c.p.p., nel presente processo);

b) che Landi Samuele non era affatto d'accordo con operazione di vendita del ramo IT ad Agile e con quella di vendita di Agile ad Omega, e avrebbe invece preferito l'operazione di management buyout che lui stesso aveva promosso sin dai primi di gennaio 2009; che in ogni caso c'era un contrasto insanabile tra l'imputato e gli altri membri della famiglia (in particolare Landi Isacco); tali circostanze di fatto emergono infatti, secondo la difesa: 1) dalle deposizioni di tutti i testi a discarico escussi (Gianfranco Taliercio, Carla Gazzotti, Improta Maria, Cotroneo Elena, Cangì Pierangelo, Paolo Antoni); 2) dalle dichiarazioni del già citato teste Pizzichi; 3) dal verbale del CdA di Eutelia del 28.5.2009 che ha deciso la cessione del ramo IT ad Omega tramite Agile, dal quale emerge, non solo che il Landi Samuele era assente, ma anche che presumibilmente neppure sapeva che tale questione sarebbe stata affrontata atteso che la stessa non era indicata nell'ordine del giorno; 4) dal fatto che dopo il maggio-giugno 2009 l'imputato ha dismesso tutte le sue cariche sociali tanto in Eutelia quanto in Agile;

c) che la sola firma dell'atto di acquisto del ramo d'azienda IT nella sua veste di amministratore di Agile S.r.l. non è sufficiente a integrare il concorso, difettando, quanto meno, l'elemento soggettivo del reato; tale firma, infatti, secondo il difensore gli sarebbe stata imposta dai vertici di Eutelia che era pur sempre l'azionista unico di Agile S.r.l.; l'imputato non avrebbe quindi potuto opporsi a tale decisione e, quand'anche si fosse opposto, sarebbe stato subito sostituito (come poi di fatto accaduto), sicché altri avrebbero certamente fatto ciò che lui si era rifiutato di fare e il reato sarebbe stato comunque commesso.

Tali deduzioni risultano, secondo il Tribunale, in parte inconferenti e ininfluenti, ed in parte infondate in fatto e in diritto.

Quanto dedotto sub a) e b) è del tutto ininfluenza ai fini della responsabilità dell'odierno imputato. Ed infatti, quand'anche fosse vero che il Landi Samuele era contrario al coinvolgimento di Omega S.p.a. e quand'anche fosse vero che lo stesso era in rotta con gli altri membri della famiglia presenti in Eutelia S.p.a., resta il fatto che lo stesso, quale amministratore di Agile S.r.l., ha poi sottoscritto, senza nulla opporre e senza

nulla obiectare, l'atto di acquisto del ramo IT che è stato alla base di tutte le vicende che hanno poi portato al fallimento tale società. L'imputato ha quindi accettato, quale amministratore di Agile, di acquistare il ramo IT, essendo perfettamente a conoscenza, per tutte le ragioni sopra esposte, del fatto che il valore di tale cespite era stato completamente sovrastimato e che con tale operazione la sua società si sarebbe sobbarcata di costi (soprattutto di personale) insostenibili a fronte di ricavi del tutto aleatori. Ciò, da un lato, induce a ritenere che evidentemente tali contrasti con i familiari e tali opposizioni manifestate dal Landi Samuele in Eutelia fossero meramente di facciata (e celassero invece una sostanziale condivisione di tutta la politica aziendale); dall'altro, quand'anche tali contrasti fossero effettivamente esistiti, la sua condotta quale amministratore di Agile non potrebbe certamente andare esente da responsabilità.

L'argomento sub c) non è invece condivisibile.

Ed infatti non è affatto vero che il Landi Samuele, quale Presidente del CdA di Agile S.r.l., non avrebbe potuto opporsi alla volontà del socio totalitario Eutelia S.p.a. di procedere con l'operazione di cessione.

In primo luogo, giova premettere che è stato acquisito il verbale del consiglio di amministrazione di Agile S.r.l. tenutosi il 29.5.2009 (vedi documento prodotto dalla difesa di parte civile Agile il 27.11.2013) presieduto proprio dal Landi Samuele nel quale questi illustra al consiglio la decisione della controllante Eutelia di cedere ad Agile il comparto IT. Nel verbale si legge che il consiglio "dopo approfondita analisi, all'unanimità delibera di acquisire l'intero comparto IT" dando mandato proprio all'imputato di definire "termini e condizioni (anche economiche)" dell'acquisto e di predisporre quant'altro necessario. Dunque il Landi, in tale sede non ha manifestato alcuna obiezione o perplessità in ordine all'acquisto, e, lungi dal prendere le distanze da tale operazione, ha anzi accettato di occuparsi personalmente di tutti gli aspetti esecutivi della stessa. E' quindi palese la piena e spontanea condivisione della decisione presa; non si può dunque parlare, come pretenderebbe la difesa, di opposizione o di dissenso.

Del resto, se l'imputato fosse stato effettivamente contrario ad una operazione economica che ben sapeva essere nefasta per Agile S.r.l., avrebbe avuto non solo il potere, ma il dovere, di opporsi e di impedire che la stessa fosse posta in essere. Al riguardo, è infatti sufficiente evidenziare che secondo quanto prevede l'art. 2392 c. 2° c.c. gli amministratori sono responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Sugli amministratori incombe poi in generale l'obbligo giuridico di conservare "l'integrità del

patrimonio sociale" (cfr art. 2394 c. 1° c.c.). Senza considerare che il generale obbligo di diligenza e fedeltà impone all'amministratore di denunciare ogni potenziale situazione di conflitto di interessi che lo contrappone alla società (cfr art. 2391 c.c.).

Nel caso in esame, ove il Landi Samuele fosse stato effettivamente contrario all'operazione di acquisizione del ramo IT da Eutelia S.p.a. - operazione che, per quanto detto era oggettivamente e gravemente pregiudizievole per Agile e per la sua integrità patrimoniale - lo stesso, oltre ad esprimere nel CdA un voto contrario - che non ha mai espresso - avrebbe potuto impugnare ex art. 2388 c. 4° c.c. la citata deliberazione del consiglio di amministrazione del 29.5.2009; delibera che presentava molteplici profili di illegittimità tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, possono indicarsi: la mancanza di una delibera dell'assemblea di Agile all'acquisto del ramo d'azienda IT (operazione certamente configurava un atto di straordinaria amministrazione); l'esistenza di un palese conflitto di interessi tra Eutelia S.p.a. quale società cedente del ramo d'azienda e la medesima Eutelia S.p.a. quale socio unico di Agile S.r.l.; la partecipazione al CdA di Agile del 29.5.2009 (che ha deliberato l'acquisto del ramo IT) di soggetti, quali gli amministratori Landi Isacco e Giuseppe Maranghi che si trovavano in palese conflitto di interessi in quanto erano le medesime persone fisiche che, in qualità di componenti del consiglio di amministrazione di Eutelia S.p.a. avevano deliberato il giorno prima la cessione del ramo IT ad Agile, ecc. Se ciò non bastasse è di tutta evidenza che l'odierno imputato, ben avrebbe potuto e dovuto, spingersi sino al punto di denunciare all'autorità giudiziaria (civile o penale) condotte che risultavano gravemente pregiudizievoli dell'integrità di Agile e che presentavano chiaramente dei possibili profili di illiceità anche penale. Al riguardo è infatti opportuno rilevare che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità *"l'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure"* (Cass. Sez. 5[^], 24.5.2006 n. 36764; ID 14.6.2011 n. 36435).

Gli elementi acquisiti depongono dunque per una piena e consapevole partecipazione dell'imputato all'azione criminosa. Né può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale il contributo materiale dato dal Landi mediante la sottoscrizione dell'atto di acquisto del ramo IT è stato irrilevante,

marginale e ininfluyente in quanto, anche se l'imputato si fosse opposto, l'atto sarebbe stato comunque firmato da altri e dunque i delitti sarebbero stati comunque commessi. E' infatti di tutta evidenza che se l'odierno imputato si fosse rifiutato di firmare un contratto di acquisto che ben sapeva essere esiziale per la società da lui amministrata e correlativamente avesse attivato tutti gli strumenti legali di cui si è detto (che poteva e doveva) attivare, la cessione del ramo aziendale (e quindi l'intera operazione dolosa in danno di Agile) non si sarebbe realizzata (per l'intervento degli organi di vigilanza e controllo interni o esterni alle società interessate, ovvero dell'A.G. civile o penale); è poi certo che, se il Landi si fosse diligentemente attivato nei termini sopra indicati, l'operazione si sarebbe realizzata, quantomeno, con difficoltà molto maggiori e/o sarebbe stata sensibilmente ritardata nel tempo. Al riguardo, non va peraltro dimenticato che il fattore temporale ha giocato un ruolo essenziale in tutta la vicenda. Dall'istruttoria (si vedano al riguardo i verbali del consiglio di amministrazione di Eutelia del periodo gennaio giugno 2009 in atti) è infatti emerso che i vertici di Eutelia avevano la necessità di disfarsi in tempi rapidissimi del ramo aziendale in perdita e di accollare all'acquirente dello stesso la maggior quantità di costi e di debiti possibile (emblematica è l'anomala operazione di accollo di debiti Eutelia per oltre 5 ml. da parte di Agile di cui hanno parlato i commissari); Eutelia, infatti, già navigava in pessime acque (tanto è vero che nel giugno del 2010, quindi pochi mesi dopo i fatti che qui interessano, verrà dichiarato il suo stato di insolvenza) e, trattandosi di società quotata in borsa e quindi sottoposta alla vigilanza della CONSOB, aveva un impellente bisogno di far apparire nelle comunicazioni al mercato, alle banche e all'istituto di vigilanza una situazione economico-patrimoniale migliore di quella reale; ciò imponeva di "ripulire" urgentemente i suoi bilanci dalle eccessive passività.

Né, contrariamente a quanto ventilato dalla difesa, può ravvisarsi un difetto di correlazione tra accusa e sentenza per il fatto che al Landi non è stata contestata alcuna ipotesi di omissione. Il capo d'imputazione parla infatti di concorso dell'imputato e il concorso include ovviamente tanto quello commissivo quanto quello omissivo – peraltro nel caso in esame entrambi presenti in quanto come detto il Landi Samuele ha consentito la consumazione del reato sia apponendo la sua firma sul contratto di cessione del 15.6.2009 sia non opponendosi nel CdA di Agile alla sottoscrizione del contratto -. E' poi appena il caso di evidenziare che la circostanza che il capo d'imputazione non contenesse una specificazione delle condotte ascritte all'imputato poteva, al più, indurre a ritenere sussistente una nullità ex art. 429 lett. c) c.p.p. del decreto di rinvio a giudizio; nullità che tuttavia non è mai stata sollevata – né ovviamente poteva essere sollevata in sede di discussione finale, trattandosi di nullità di

carattere relativo, non rilevabile d'ufficio, e da eccepire a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (Cass. Sez. 6[^], 24.10.2013 n. 50098) –.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere altresì affermata la penale responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato di cui all'art. 216 L. F.

Al riguardo risultano infatti non condivisibili gli argomenti dedotti dalla difesa secondo i quali, posto che da maggio-giugno 2009 Landi Samuele non aveva più alcun ruolo apicale né in Agile né in Eutelia, allo stesso non potrebbe ascrivere alcuna responsabilità in relazione alla rinuncia alla riscossione dei crediti o alle distrazioni in danno della società che sono state pacificamente poste in essere dopo il periodo sopra indicato.

Tale assunto non può infatti essere condiviso.

In primo luogo, sono emersi dall'istruttoria elementi che consentono di affermare che in realtà il Landi Samuele, nonostante la formale dismissione delle cariche sociali, manteneva consistenti interessi nell'ambito di Eutelia. Ne è prova l'episodio di via Bona dell'8.11.2009. Dalle deposizioni del teste d'accusa Ruffo Federico (giornalista presente all'episodio occorso presso la sede di Agile), nonché da quella del teste a discarico Cangini Pierpaolo (dipendente Eutelia S.p.a. nonché conoscente di lunga data del Landi Samuele) è emerso quanto segue. I lavoratori del ramo d'azienda IT di Eutelia ceduti ad Agile (e poi ad Omega) si erano fermamente opposti alla cessione, sia ricorrendo al Tribunale del Lavoro di Roma per denunciare l'antisindacalità dell'operazione (per omessa consultazione delle organizzazioni sindacali) – condotta antisindacale poi peraltro riconosciuta dal Tribunale con decreto del 14.1.2010 – sia mediante una serie di iniziative di protesta, tra le quali la costituzione di un presidio di numerosi lavoratori all'interno dell'edificio sito in Roma, via Bona – edificio che costituiva all'epoca la sede degli uffici di Agile e, in parte, anche di Eutelia –. La presenza di tale presidio-occupazione rendeva di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività di tali società. Ciò premesso, come riferito dai testi sopra indicati, nella notte dell'8.11.2009 un gruppo di dipendenti di Eutelia S.p.a. unitamente ai dipendenti di una società avente ad oggetto servizi di "portierato", capeggiati dall'odierno imputato Landi Samuele entrava all'interno dell'edificio, e, con modi a dir poco decisi, rudi e sbrigativi cercava di rimuovere il suddetto presidio e di rientrare in possesso degli uffici. Lo stesso teste a discarico Cangini ha peraltro confermato, non solo che l'operazione era finalizzata a rientrare in possesso dei locali e che venne guidata dal Landi, ma che fu anche l'odierno imputato ad organizzarla e a chiedergli di partecipare. Ciò detto, tale episodio smentisce in maniera chiara l'assunto difensivo secondo il quale il Landi Samuele, a causa dei

contrasti insorti con i fratelli, sin dal maggio-giugno 2009 era definitivamente uscito da Eutelia (dismettendo le cariche sociali) e aveva preso platealmente le distanze dall'operazione Agile. L'operazione di rimozione del presidio sindacale di via Bona da lui organizzata e guidata, infatti, attesta come, a prescindere dalla formale dismissione della cariche e dai più o meno reali contrasti familiari, il Landi Samuele conservava un rilevante interesse nella gestione di Eutelia, tanto da intraprendere un'azione piuttosto grave (e anche penalmente rilevante). Se infatti il Landi Samuele non avesse avuto di fatto un ruolo nella gestione di Eutelia non si vede né come lo stesso avrebbe potuto organizzare tale "sgombero" del presidio, né per quale ragione avrebbe dovuto sobbarcarsi i costi (anche economici) e i rischi di una tale operazione. Un'operazione, peraltro, che, anche e soprattutto per la gravità delle potenziali conseguenze negative che avrebbero potuto riversarsi su Eutelia (basti pensare al danno d'immagine, alla denuncia per condotta antisindacale, ecc.), ben difficilmente lo stesso avrebbe potuto intraprendere senza il consenso dei vertici aziendali, con i quali evidentemente, a prescindere dagli asseriti contrasti, manteneva proficui e costanti rapporti.

In conclusione, la condotta del Landi Samuele sopra descritta, in primo luogo, conferma che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'imputato condivideva in realtà pienamente l'operazione di cessione del ramo IT ad Agile e poi ad Eutelia; ed infatti, diversamente opinando, non è dato comprendere quale ragione lo stesso avrebbe avuto di intervenire in maniera così energica l'8.11.2009 contro i lavoratori di Agile che si stavano opponendo a tale operazione economica. La circostanza che l'imputato, nel novembre 2009, si sia fattivamente adoperato per rimuovere uno dei potenziali ostacoli all'esecuzione dell'operazione di cessione del ramo IT deliberata a giugno 2009 (ostacolo rappresentato appunto dal presidio e dalle proteste sindacali) costituisce un'ulteriore prova, da un lato, del suo pieno coinvolgimento nell'operazione dolosa, e, dall'altro che le prese di distanze da tale operazione da lui manifestate ai suoi amici e ai suoi collaboratori sono da ritenersi meramente apparenti (se non fraudolentemente simulate proprio al fine di preconstituirsì una scusa in sede penale).

In secondo luogo, l'episodio di via Bona conferma il ruolo di vertice mantenuto dall'imputato in seno ad Eutelia molto tempo dopo la formale dismissione delle cariche sociali. Conseguentemente, in tale sua veste, il Landi Samuele ben può essere chiamato a rispondere anche delle condotte (quali ad esempio la rinuncia di Agile a favore di Eutelia a riscuotere i crediti derivanti dalla cessione del ramo IT) intervenute dopo il giugno 2009.

Ferme restando le considerazioni che precedono, va poi rilevato che l'assunto difensivo secondo il quale l'imputato non può essere chiamato a rispondere di condotte poste in essere dopo la sua uscita di scena – da ritenersi peraltro, del tutto, apparente, per quanto sopra esposto – del giugno 2009, è il frutto di una visione "frazionata e parcellizzata" dei fatti per cui è processo che non può in alcun modo essere condivisa.

Ritiene infatti il Tribunale che l'intera operazione economica che ha condotto alla dichiarazione di insolvenza di Agile S.r.l. sia stata in frutto di un preciso progetto concordato sin dall'inizio dai vertici di Eutelia da un lato e di Omega dall'altro. I vertici aziendali (e quindi l'odierno imputato e gli altri imputati per i quali si è separatamente proceduto) hanno in altri termini pianificato e concertato tutte le condotte di bancarotta propria e impropria poste in essere, con la conseguenza che tali condotte – in quanto frutto di un piano concordato e di un accordo iniziale – sono loro oggettivamente e soggettivamente imputabili, a prescindere dal ruolo materialmente svolto da ciascun partecipante all'accordo nella singola condotta. Attività idonea ad integrare il concorso di persone nel reato non è, infatti, soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, bensì anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitino la consumazione, perché, anche attraverso l'esplicazione di tali attività, si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale, ciascuno deve rispondere dell'intero risultato conseguito (Cass. Sez. I^A, 20.12.1988 n. 3168).

Ciò detto, la prova dell'esistenza di un previo accordo tra tutti i coimputati emerge dai seguenti elementi di fatto.

Va premesso che, in teoria Eutelia ed il gruppo Omega nella vicenda Agile erano portatori di interessi contrapposti, e ciò in dipendenza del fatto che l'una era la società venditrice e l'altro era il soggetto acquirente delle quote di Agile. Dall'istruttoria è invece chiaramente emerso che le due parti hanno tenuto comportamenti dai quali si desume che le stesse perseguivano in realtà un interesse unico, rappresentato dal preordinato "affossamento" di Agile e nella "spoliazione" di tale società.

Ciò emerge dal fatto che entrambe le parti hanno acquisito, in forme diverse e con le diverse modalità sopra esaminate, attività di pertinenza di Agile, senza contropartita alcuna, e, contestualmente, hanno fatto gravare, senza alcuna giustificazione giuridica od economica, passività proprie sulla stessa Agile.

Si considerino a titolo esemplificativo:

- i flussi in uscita ad Omega Finance;
- le cessioni di credito per garantire altre società del gruppo Omega;

- l'accollo da parte di Agile di debiti di Eutelia per il complessivo ammontare di 9,5 milioni di euro;

- la circostanza che Eutelia abbia continuato ad incassare crediti spettanti ad Agile per effetto della cessione.

Appare evidente che mentre le prime operazioni favoriscono immotivatamente Omega a discapito di Agile, le ultime due, successive alla cessione, sono, in maniera apparentemente inspiegabile, in favore di Eutelia, società che pure aveva dismesso la partecipazione in Agile.

L'esistenza di un preventivo accordo spartitorio tra Eutelia e Omega è poi reso palese dal fatto che le ultime due operazioni sopra indicate sono state poste in essere in favore di Eutelia senza che i vertici del Gruppo Omega, che pure avrebbero avuto l'interesse (e il dovere) di preservare l'integrità patrimoniale della società acquistata, abbiano manifestato la benché minima opposizione a tali operazioni oggettivamente pregiudizievoli per loro.

Va altresì evidenziato un altro dato oggettivo. Era palese che la cessione del ramo IT ad Agile S.r.l., per le modalità con cui è stata realizzata, avrebbe portato al dissesto della cessionaria. Era altresì palese, per quanto sopra esposto, che il valore attribuito contrattualmente al ramo d'azienda ceduto ad Agile (e poi tramite questa ad Omega) fosse del tutto sproporzionato per eccesso (e quindi del tutto sopravvalutato). Tali circostanze di fatto non potevano certamente essere ignorate dai vertici del Gruppo Omega, i quali peraltro sono addivenuti a tale acquisto senza aver posto in essere la benché minima verifica sull'effettiva situazione economica e patrimoniale di Agile S.r.l. (e del ramo IT) – basti rilevare che non consta che il gruppo Omega abbia fatto fare perizie di stima o si sia rivolto a professionisti per ponderare l'utilità dell'operazione di acquisto –. In tale situazione vi è da chiedersi per quale ragione i vertici di Omega abbiano deciso di imbarcarsi in una operazione economica (l'acquisto di Agile e del ramo IT) che era palesemente votata al fallimento e che rischiava di scaricare sul gruppo costi insostenibili. Ciò detto, è di tutta evidenza che i vertici di Omega per dare il loro consenso all'operazione di cessione predisposta da Eutelia (e apparentemente posta in essere a suo vantaggio esclusivo) devono necessariamente aver avuto dal venditore una qualche contropartita. L'unica contropartita immaginabile per Omega nell'acquisto di una società (già destinata a fallire) era appunto quello di potersi indebitamente appropriare di tutte le poste attive e di tutte le risorse rinvenibili in Agile. Del resto, è di tutta evidenza che i vertici di Omega non potevano ragionevolmente riproporsi uno scopo diverso da quello illecito sopra indicato. Ed infatti, l'operazione di acquisto di Agile, frettolosamente posta in essere e altrettanto frettolosamente organizzata da ambo le parti, non risulta essere stata accompagnata da parte di Omega di alcun piano

industriale, di alcun progetto di ristrutturazione aziendale, e di alcun progetto finanziario con i quali si potesse anche solo sperare di salvare Agile S.r.l. da una situazione economica insostenibile.

In altri termini, l'apparente contraddizione di una società (Omega) che pone in essere un'operazione di acquisto ad esclusivo vantaggio di altro soggetto (Eutelia) e accetta altresì che quest'ultimo continui a porre in essere atti pregiudizievoli dell'azienda ceduta anche dopo la cessione, può essere razionalmente spiegata solo ipotizzando l'esistenza di un accordo preventivo tra cedente e cessionaria volto a far fallire la società ceduta (Agile) dopo averla spogliata dei suoi beni e aver tratto dalla stessa tutte le utilità ancora ritraibili prima di condurla al fallimento.

Non si spiegherebbe altrimenti la circostanza che Omega abbia consentito che Agile assumesse ulteriori obbligazioni gravanti su Eutelia (pari a 9,5 milioni di euro) e che quest'ultima continuasse ad incassare crediti di spettanza di Agile; sarebbe parimenti inspiegabile la concessione di fideiussione, lo stesso 15.6.2009, da Libeccio ad Eutelia a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Agile. Sul punto va premesso che il contratto di cessione della partecipazione in Agile da Eutelia ad Omega prevedeva anche l'accollo dei debiti di Agile, come sopra già detto. Per effetto di tale accordo, in caso di inadempimento da parte dell'accollataria Agile, Eutelia, accollante, in difetto di liberazione da parte del creditore, avrebbe dovuto rispondere del debito ceduto. Attraverso la fideiussione sopra indicata, le parti hanno invece conseguito il fine di trasferire il rischio di inadempimento su Libeccio, e cioè, di porlo integralmente a carico del gruppo Omega. Tale operazione di trasferimento del rischio può giustificarsi esclusivamente nel contesto sopra delineato, in quanto non ha nessun altro senso logico né giuridico il fatto che Libeccio abbia sostanzialmente garantito se stessa. Deve quindi ritenersi che l'operazione abbia avuto l'unico fine di "liberare" Eutelia, creando artificialmente l'apparenza che il debito fosse garantito.

Una volta accertata la sussistenza di un previo accordo, deve conseguentemente ritenersi che di tutte le condotte in esame debba rispondere anche il Landi Samuele. Le condotte da lui specificatamente poste in essere (anche prima e dopo l'atto di cessione del ramo d'azienda del 15.6.2009), sopra dettagliatamente descritte, rendono infatti evidente che lo stesso fosse partecipe dell'accordo criminoso e della dunque rispondere di tutti i fatti posti in essere in esecuzione dello stesso.

Ferme restando le considerazioni che precedono, osserva il Tribunale che, quand'anche si volesse limitare il ruolo del Landi Samuele alle sole condotte poste in essere sino al 15.6.2009 (vale a dire sino alla data delle sue dimissioni da amministratore di Agile S.r.l.), la sua responsabilità penale in

ordine alle condotte di bancarotta poste in essere successivamente non potrebbe essere esclusa e sarebbe invece comunque configurabile, quanto meno, ai sensi dell'art. 116 c.p. Tale disposizione, come è noto, chiama a rispondere, a titolo di concorso cd anomalo, il concorrente del reato voluto anche dei reati diversi e ulteriori, da lui non voluti, se tali ulteriori illeciti siano stati conseguenza della sua azione od omissione. Mentre sul piano oggettivo la norma esige che la condotta (volontaria) del concorrente si ponga in rapporto di causalità anche con gli altri reati non voluti, è noto che, per costante giurisprudenza in materia, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata, sul piano dell'elemento psicologico, solo quando: a) l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) – situazione nella quale sussiste il concorso ex art. 110 c.p. – e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Cass. Sez. 2[^], 14.11.2014 n. 49486); b) l'evento diverso sia oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo di quello voluto, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani (fermo restando che tale prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e tutte le circostanze conosciute e conoscibili da parte di quest'ultimo nel momento in cui l'azione si è svolta) (Cass. Sez. 5[^], 18.6.2013 n. 34036). Ciò premesso, nel caso in esame, ben possono ravvisarsi i requisiti richiesti per la configurabilità del concorso anomalo.

E' infatti evidente che tutte le condotte distrattive in danno di Agile e in favore di Eutelia e Omega hanno trovato il loro antecedente logico e giuridico necessario nella cessione del ramo IT da Eutelia ad Agile sottoscritta dal Landi Samuele. Tali ulteriori fatti di bancarotta sono quindi stati la conseguenza ulteriore dell'atto posto in essere dall'odierno imputato. Dal punto di vista soggettivo, è poi evidente che tali ulteriori eventi distrattivi, per tutte le ragioni ampiamente esposte in ordine alle palesi anomalie che hanno preceduto e accompagnato l'operazione societaria, erano perfettamente prevedibili da parte del Landi Samuele. Ed invero, nel contesto sopra descritto caratterizzato, come detto, da un'operazione scientemente indirizzata a cagionare il dissesto di Agile S.r.l., l'eventualità che quest'ultima società potesse essere oggetto di ulteriori condotte predatorie da parte dei nuovi e dei vecchi proprietari, non si presentava certamente come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato ovvero legato a quest'ultimo da un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.

Quand'anche si volesse escludere che il Landi Samuele non ha

partecipato all'accordo criminoso di cui si è detto ovvero che lo stesso non si era in concreto rappresentato e non aveva voluto (quanto meno a titolo di dolo eventuale) le ulteriori condotte distrattive – elementi che, questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte non esclude affatto ma ritiene anzi provati – la sua responsabilità penale non potrebbe in ogni caso essere esclusa. Del resto, posto che il reato asseritamente non voluto (216 L.F) non è più grave di quello voluto (223 L.F) non v'è neppure spazio alcuno per l'eventuale applicazione della diminuzione di cui all'art. 116 cpv c.p..

In conclusione, quindi, va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti (va tuttavia precisato che deve essere esclusa la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. art. 216 comma 2° r.d. 267/1942 atteso che all'indicazione nel capo d'imputazione della norma di legge violata non corrisponde alcuna contestazione in fatto, sicché l'indicazione *de qua* deve essere considerata il frutto di un mero errore materiale). Al riguardo occorre poi considerare che è pacifico che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 223, secondo comma n. 2 legge fallimentare, concorre materialmente con l'ipotesi di distrazione e il delitto di bancarotta fraudolenta, in tal caso, risulta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma n. 1 legge fallimentare, stante la pluralità dei fatti di bancarotta (Cass. Sez. 5[^], 24.6.1992 n. 8708); il concorso di reati può invece essere escluso – per assorbimento del reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223 in quello di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 – nella sola ipotesi in cui l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (posto che non è concepibile la realizzazione di un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, che non si accompagni alla volontà deliberata o quanto meno all'accettazione del rischio che la condotta costituisca causa - unica o concorrente - del fallimento) (cfr Cass. Sez. 5[^], 5.7.2007 n. 35066). Nel caso in esame le operazioni dolose sono consistite in atti e comportamenti ontologicamente e temporalmente diversi da quelli in cui si sono concretate le distrazioni sicché sussiste il concorso dei reati.

3.4. Circostanze del reato.

Quanto alle circostanze del reato occorre rilevare quanto segue.

Sussistono le contestate aggravanti di cui all'art. 219, commi 1 e 2 r.d. 267/42.

Quanto alla prima, occorre premettere che è pacifico in giurisprudenza che la gravità del danno in caso di bancarotta va valutata, non con riferimento all'entità del passivo dell'impresa o alla differenza tra attivo e passivo, ma (in via alternativa): 1) con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dell'imprenditore dal fatto illecito;

quest'ultima, peraltro, va considerata, non con riferimento al rapporto tra fallito e singolo creditore, ma valutando la diminuzione (non percentuale ma globale) che il comportamento dell'imputato ha arrecato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto se non vi fossero state le condotte illecite oggetto dell'imputazione (cfr Cass. Sez. 1[^], 10.10.2000 n. 12087); 2) con riferimento al valore complessivo dei beni sottratti (essendo invece non rilevante il pregiudizio sofferto dal singolo creditore partecipante al piano di riparto) (cfr Cass. Sez. 5[^] 2.10.2009 n. 49642). Nel caso in esame, come è chiaramente emerso dall'istruttoria, la condotta illecita dell'odierno imputato e degli altri correi ha, di fatto, quasi integralmente azzerato l'attivo patrimoniale della Agile S.r.l. lasciando sostanzialmente insoddisfatte pretese creditorie (di fornitori, lavoratori, finanziatori, ecc.) per ingentissimi importi (quantificabili, come emerge, dallo stato passivo nell'ordine di alcuni milioni di euro). L'ammontare dei beni e delle somme distratte è poi anch'esso quantificabile nell'ordine di milioni di euro. Non è quindi revocabile in dubbio che il danno provocato dalla bancarotta sia stato di "rilevante gravità".



Sussiste poi la contestata aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) r.d. 267/42 avendo l'imputato commesso più fatti di bancarotta – vale a dire quello di cui all'art. 216 c. 1° e quella di cui all'art. 223 c. 2° n. 2 –. Sul punto è appena il caso di precisare che la questione dell'applicabilità di detta aggravante anche a colui che si renda responsabile – come appunto nel caso in esame – di una delle condotte contemplate dall'art. 223 c. 2° r.d. 267/42 – questione che si è posta in quanto l'art. 219 r.d. cit. sembrerebbe far riferimento solo alle fattispecie di cui agli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge – è stata da tempo risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cass. Sez. 5[^], 22.3.2013 n. 2903; ID, 25.1.2012 n. 10791; ID, 18.12.2009 n. 8829). La Corte di Cassazione – secondo un'interpretazione che questo Tribunale condivide pienamente e dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi nel caso in esame – ha infatti rilevato che entrambe le ipotesi di cui all'art. 223, commi primo e secondo L.F., richiamano l'art. 216 precedente ed il richiamo deve intendersi comprensivo dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante. E' stato poi evidenziato, quanto all'art. 219, comma 2) numero 1), che all'applicazione della predetta aggravante non osta il divieto di interpretazione analogica *in malam partem*, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione in esame esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 L.F. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed

attenuanti di cui all'art. 69 c.p.

Sussiste altresì la contestata aggravante di cui all'art. 112 c. 1° n. 1) c.p.

Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato – secondo la quale non vi sarebbe prova del concorso nel reato di 5 o più persone –, va rilevato che dall'istruttoria è chiaramente emersa la responsabilità concorsuale, oltre al Landi Samuele, di Landi Isacco, Liori Antonangelo, Massa Claudio Marcello, Pizzichi Leonardo, Fenu Marco, Camalleri Salvatore. Al riguardo giova premettere che per gli ultimi tre soggetti indicati, in relazione alle medesime imputazioni per cui si procede, è intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP di Roma del 18.2.2011 (già irrevocabile) (in atti). Quanto invece agli imputati Landi Isacco, Liori Antonangelo, Massa Claudio Marcello gli stessi risultano essere stati già condannati per concorso nel reato per cui si procede con sentenza (non ancora definitiva) del Tribunale di Roma, sez. 4^a penale, del 12.7.2013.

Sebbene si tratti di soggetti separatamente giuricati corre l'obbligo di evidenziare, ai fini che qui interessano, che il loro concorso nel reato ascritto al Landi Samuele è emerso anche nell'ambito del presente processo.

Sul coinvolgimento di Pizzichi Leonardo e Landi Isacco è appena il caso di rilevare che si tratta rispettivamente del presidente del consiglio di amministrazione di Eutelia e di uno componenti di tale consiglio che hanno partecipato ai consigli di amministrazione di tale società tenutisi tra il gennaio e il giugno 2009 e hanno espresso voto favorevole a tutte le delibere con le quali è stata preparata, decisa e attuata la cessione del ramo d'azienda IT ad Agile e poi la cessione di Agile al gruppo Omega. Landi Isacco è poi anche colui che, in veste di componente del Consiglio di Amministrazione di Agile S.r.l. ha concorso a deliberare il 29.5.2009 l'acquisizione del suddetto ramo d'azienda da Eutelia. Egli era, inoltre, amministratore unico di Eunics Lab sia alla data di deliberazione di riduzione del capitale sociale sia a quella della sua esecuzione. E' quindi indubbio che Isacco Landi ha fornito un contributo causale alla realizzazione dei reati contestati: a) in primo luogo quale membro del consiglio di amministrazione di Eutelia che ha deliberato la cessione del ramo IT stabilendone le modalità e le condizioni; b) in secondo luogo perché, quale amministratore unico di Eunics Lab, era perfettamente consapevole del valore effettivo della partecipazione in detta società ceduta ad Agile s.r.l. (stimata in circa 2 milioni di euro anziché in 40.000,00 euro).

Quanto agli altri coimputati, per quanto qui interessa, occorre rilevare che dalle dichiarazioni rese dal teste Tannoia (ufficiale della GdF) nel procedimento svoltosi innanzi alla 4^a sezione (acquisite in questo processo col consenso dell'imputato), è emerso quanto segue.

Ad aprile del 2009, e cioè circa due mesi prima dell'operazione di cui

sopra, Omega era stata integralmente acquisita da Libeccio. Quest'ultima era una *holding* di partecipazioni, da Massa Claudio Marcello (amministratore unico), ed era a sua volta controllata da due società inglesi, la *Anglo corporate Management* e la *Restform*, ciascuna detentricice del 50% del capitale sociale. Le quote di tali ultime società erano detenute fiduciarmente per i due fratelli Liori Antonangelo e Sebastiano; questi ultimi, dunque, erano i proprietari della Libeccio e, tramite essa, controllavano interamente Omega e, conseguentemente, dopo il 15.6.2009, anche Agile.

Massa Claudio Marcello è il soggetto che, il 15.6.2009, in qualità di legale rappresentante di Libeccio, ha stipulato il contratto di fideiussione, cui si è già fatto cenno, col quale Libeccio si rendeva garante a favore di Eutelia dell'adempimento delle obbligazioni di Agile. Nell'istanza presentata alla sezione fallimentare del tribunale di Roma per il fallimento di Omega in data 15.7.2011 Massa ha poi dichiarato, tramite il proprio difensore, di aver partecipato in prima persona alle trattative per l'acquisizione da Eutelia del ramo IT e di aver ricoperto diverse cariche sociali all'interno dell'acquirente Omega. A ciò si aggiunga che Massa Claudio è stato amministratore unico della società Agile S.r.l. dal 28.7.2009 al 30.10.2009 e dal 18.12.2009 al 25.1.2010 (vale a dire proprio nei periodi nei quali venivano poste in essere le condotte distrattive di cui al capo d'imputazione). E' quindi evidente che tale soggetto ha avuto un ruolo preminente sia nell'operazione del 15.6.2009 sia nelle attività di seguito compiute e consistenti nella spoliazione di Agile mediante distrazioni e mediante rinunce all'esazione dei crediti.

Piccini Pio risulta parimenti compartecipe del disegno criminoso in quanto si tratta del soggetto che rivestiva la carica di amministratore di Agile S.r.l. in periodi - diversi rispetto a quelli del Massa - nei quali tuttavia sono state poste in essere condotte distrattive in danno di tale società.

Quanto poi all'imputato LIORI Antonangelo, rileva il collegio che egli era pacificamente *dominus*, insieme al fratello, del gruppo Libeccio-Omega, gruppo che i due controllavano tramite le società di diritto inglese sopra indicate. La sua partecipazione alla complessa operazione che ha determinato l'acquisto da parte di Omega della società Agile e che ha implicato una serie di rilevanti operazioni economiche e finanziarie che hanno coinvolto il gruppo a lui riconducibile. Tra queste assumono particolare rilievo la stipulazione della fideiussione in favore di Eutelia - la cui importanza si apprezza in quanto si tratta di atto che ha posto l'obbligazione di garanzia a carico di Libeccio -, nonché la serie continuativa di trasferimenti di denaro da Agile in favore di numerose società tutte riconducibili al gruppo Omega - già sopra indicate -. Tali circostanze, pur non costituendo prova diretta della partecipazione del Liori all'accordo fraudolento tra gli altri imputati, ne rappresenta un indizio

gravissimo, perché si pone in nesso di stretta contiguità logica con il fatto ignoto da dimostrare. Ed infatti, non è ravvisabile altra spiegazione alternativa al fatto che il gruppo Omega abbia acquistato un ramo in perdita, abbia contestualmente di fatto rinunciato alla garanzia, abbia poi beneficiato di massicci e continuativi pagamenti in favore di società ad esso appartenenti se non quella che il proprietario del gruppo abbia prestato il proprio consenso. Del buona parte del vantaggio economico derivante dalle operazioni fraudolente di cui all'imputazione si è concentrato, oltre che su Eutelia, proprio sul gruppo Omega (e quindi, in ultima istanza sul Liori che ne era l'effettivo proprietario). Dalle deposizione del maggiore Tannioia nel separato procedimento di cui si è detto è poi chiaramente emerso che il Liori, lungi dall'essere un mero prestanome, operava fattivamente nell'interesse del gruppo, impartendo direttive ed assumendo decisioni strategiche (a titolo esemplificativo basti rilevare che Liori era sempre fisicamente presente presso la sede amministrativa di Libeccio in occasione degli atti d'indagine, in un appartamento a lui in uso, in via del Colosseo n. 20 a Roma, è stata rinvenuta, tra le altre cose, documentazione relativa sia al gruppo Omega che ad Agile, dalle intercettazioni telefoniche trascritte nel processo di cui sopra risulta ampiamente la sua diretta partecipazione all'operazione Agile).

Il numero di persone che hanno concorso alla commissione del delitto è quindi certamente superiore a cinque.

Quanto invece alla circostanza di cui all'art. 112, comma 1, numeri 2) c.p. (che prevede un aumento di pena per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto l'attività dei correi), occorre rilevare che ci si trova di fronte ad un mero errore materiale nella formulazione dell'imputazione, atteso che all'indicazione della norma di legge non ha fatto seguito alcuna contestazione in fatto delle condotte (integranti l'aggravante) che dovrebbero essere ascritte al prevenuto.

4. Trattamento sanzionatorio.

Venendo al trattamento sanzionatorio, occorre rilevare quanto segue.

Contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non sussistono i presupposti per la concessione all'imputato delle attenuanti generiche. Premesso che la mera assenza di precedenti penali a carico dell'imputato non è elemento di per sé solo sufficiente all'applicazione di tali attenuanti (cfr art. 62bis u. c. c.p., come modificato dalla l. 24.7.2008 n. 125, senz'altro applicabile *ratione temporis* al caso in esame), occorre rilevare che osta alla concessione di tale beneficio, in primo luogo, l'oggettiva gravità dei fatti. Il fallimento di Agile S.r.l., che il Landi Samuele ha concorso dolosamente a cagionare, nonché le successive condotte di spoliazione del patrimonio sociale, hanno arrecato un notevolissimo danno

(quantificabile nell'ordine di milioni di euro) a numerosissimi creditori. Al riguardo è sufficiente evidenziare il fatto che diverse migliaia di lavoratori dipendenti hanno di fatto perduto il loro lavoro (e il loro salario) e sono stati costretti a vivere (unitamente alle loro famiglie) con i modesti proventi della cassa integrazione guadagni e con le indennità di mobilità (che sono peraltro prossime alla scadenza). Come detto inoltre, le somme indebitamente distratte dalle casse sociali (di cui gli imputati si sono indebitamente appropriati) ammontano a diversi milioni di euro. Per le ragioni sopra esposte, inoltre, quanto emerso dall'istruttoria ha svelato l'esistenza di una complessa e articolata operazione finanziaria e societaria finalizzata (e anzi preordinata) alla spoliazione e all'affossamento della società Agile S.r.l., la quale, a sua volta, rende evidente che l'odierno imputato (unitamente ai suoi complici) ha agito con assoluta spregiudicatezza e con totale noncuranza degli interessi dei creditori. A ciò si aggiunga che il Landi Samuele è a tutt'oggi latitante e che lo stesso non ha tenuto un contegno processuale positivamente valutabile né risulta aver mai manifestato segni di resipiscenza o posto in essere condotte riparatorie. Del resto la negativa personalità, la protervia e spregiudicatezza del soggetto sono ben evidenziate dall'episodio di via Bona, nel quale, come detto l'imputato, all'evidente fine di tutelare gli interessi patrimoniali di Eutelia e di rimuovere possibili ostacoli all'esecuzione dell'operazione fraudolenta posta in essere in danno di Agile, non ha esitato ad organizzare e guidare personalmente una sorta di irruzione negli uffici della società finalizzata a rimuovere con mezzi, quanto meno, poco ortodossi un presidio di lavoratori organizzato nell'ambito di una protesta sindacale.

Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla specifica posizione del Landi Samuele ed in ordine alla sua personalità, non consentono di condividere le deduzioni della difesa, secondo la quale, esigenze di equità e di parità di trattamento imporrebbero di applicare all'odierno imputato lo stesso trattamento riservato in sede di patteggiamento ai coimputati Pizzichi, Piccini, Camalleri e Fenu (ai quali è stata applicata dal GIP una pena contenuta nei minimi edittali previo riconoscimento delle generiche per il contributo modesto dato alla realizzazione del reato). Ferme restando le considerazioni sopra esposte, e tenuto altresì conto della specificità del rito prescelto dagli altri imputati, non può non rilevarsi che, alla luce della gravità dell'intera vicenda processuale e della pesanti conseguenze che ne sono derivate per migliaia di lavoratori, il trattamento sanzionatorio accordato ai coimputati in sede di patteggiamento appare troppo benevolo e certamente non adeguato alla gravità delle imputazioni.

Le considerazioni che precedono, oltre a non consentire la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62bis c.p., giustificano ampiamente l'applicazione di una pena sensibilmente superiore ai minimi edittali. Ciò

posto, premesso che l'art. 219 c. 2° n. 1) l. fall. comporta l'unificazione, ai soli fini sanzionatori, di più condotte tipiche che mantengono tuttavia la propria autonomia ontologica, dando luogo, sotto il profilo strutturale, non ad una circostanza aggravante, ma ad una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (cfr Cass. S.U. 27.1.2011 n. 21039), sebbene *"la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporti l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti"* (da ultimo Cass. Sez. V, 12.11.2013 n. 51194), valutati gli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., il Tribunale ritiene congruo applicare al prevenuto in relazione al reato a lui ascritto la pena di anni 6, mesi 6 di reclusione, così determinata: p. b. in relazione all'art. 223 cpv n. 2) r. d. 267/42 da 6 (da reputarsi violazione più grave in quanto si tratta di quella in cui il Landi Samuele ha avuto un ruolo più rilevante); aumentata per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 c. 1° r. d. cit. di mm 4 (ad aa 6, mm 4); aumentata per l'aggravante di cui all'art. 219 c. 2° n. 1 r. d. cit. di mm 1; ulteriormente aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 c. 1° n. 1) c.p. di ulteriori mm 1.

L'entità della sanzione inflitta non consente l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

Alla condanna, tenuto conto dell'entità della pena inflitta, consegue per legge (cfr artt. 29 e 32 c.p.) l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Segue altresì per legge (cfr 216 u. c. l. 267/42) l'applicazione della pena accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio dell'impresa e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 10.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. vanno poste a carico dell'imputato le spese del procedimento.

5. Statuizioni Civili.

Quanto alla domanda formulata dalle parti civili, con cui si chiede la condanna dell'imputato al risarcimento in loro favore dei danni patrimoniali e non che siano conseguenza della condotta illecita allo stesso ascritta, nonché alla rifusione delle spese di lite, tale domanda è fondata e deve essere dunque accolta per le ragioni di seguito indicate.

5.1. Parte civile Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria.

Quanto alla Agile S.r.l., in persona dei suoi commissari straordinari, la sua legittimazione processuale all'azione civile discende dal disposto dell'art. 97

del già citato D.Lvo 270/99, il quale prevede che la facoltà di costituzione di parte civile nel processo penale che l'art. 240 c. 1° della legge fallimentare riconosce al curatore del fallimento, per le grandi imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria ex lege 274/98, è esercitata, dopo la dichiarazione di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.

Ciò detto, per quanto in precedenza esposto, è provata la condotta illecita dell'imputato in danno della società Agile S.r.l. Tale condotta integra certamente un fatto illecito, che costituisce fonte di responsabilità civile e di danni risarcibili in virtù del disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. L'imputato si è infatti reso responsabile di plurime condotte dolose che hanno portato la Agile S.r.l. prima allo stato di insolvenza e poi al depauperamento del patrimonio sociale. Tali condotte hanno certamente arrecato alla società un ingente danno patrimoniale consistito, a titolo meramente esemplificativo, nella differenza tra l'attivo patrimoniale esistente alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza e quello che invece vi sarebbe stato in assenza delle condotte illecite per cui è processo, nella totale compromissione della capacità operative dell'impresa, ecc.. Palese è poi il danno all'immagine e alla reputazione commerciale arrecato alla società. Tanto premesso, giova tuttavia evidenziare che nel corso del dibattimento non è stato possibile, per ovvie ragioni, acquisire la prova certa dell'effettiva consistenza dei danni conseguenti al reato (tanto meno è stata possibile un'esatta quantificazione di tali danni). Ci si dovrà pertanto limitare ad emettere, ai sensi dell'art. 539 c. 1° c.p.p., una pronuncia di condanna generica, per la quale, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza (cfr Cass. pen. sez. VI, 11.03.2005, n. 12199), non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Dovrà invece rimettersi al giudice civile competente la decisione in ordine al *quantum* dei danni. Appare invece meritevole di accoglimento la richiesta di provvisoria formulata dalla parte. Come detto, il patrimonio sociale della Agile S.r.l., per effetto delle condotte illecite cui l'imputato ha concorso, è stato di fatto azzerato. Le condotte distrattive hanno poi avuto ad oggetto somme quantificabili in diversi milioni di euro. Il danno patrimoniale di cui può dunque già dirsi raggiunta la prova ammonta ad una cifra certamente superiore ad un milione di euro. Si reputa dunque di poter quantificare in tale somma la provvisoria richiesta (immediatamente esecutiva, come per legge).

5.2. Dipendenti Agile S.r.l.

Quanto alle altre parti civili, occorre rilevare quanto segue.

Si tratta di lavoratori che si trovavano alle dipendenze della Agile S.r.l. al momento della dichiarazione di insolvenza – circostanza pacifica e incontestata in fatto, nonché documentalmente provata dalle buste paga prodotte e acquisite agli atti –. Non vi è dubbio alcuno che si tratti di soggetti danneggiati dai reati; ed, infatti, per tutto quanto sopra detto, la causazione del dissesto e la spoliazione della società datrice di lavoro ha fatto venir meno le risorse economiche necessarie per la prosecuzione dell'impresa e quindi conservazione dei posti di lavoro. Del resto, secondo quanto emerso dall'istruttoria (vedi anche quanto riferito dalla dr.ssa Saitta), per effetto delle condotte illecite, i dipendenti della Agile S.r.l. sono stati collocati, dopo la dichiarazione di insolvenza, prima in cassa integrazione e poi in mobilità (ammortizzatori sociali peraltro prossimi alla scadenza, sicché è verosimile ipotizzare per i lavoratori della società la definitiva perdita del posto di lavoro).

Ciò detto, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 240 comma 2° L.F. – norma applicabile nel caso in esame in virtù del richiamo alla stessa espressamente operato dall'art. 95 del D.Lvo 270/99 – , ove vi sia stata costituzione di parte civile del curatore (nel caso in esame del commissario straordinario ex art. 97 D.Lvo cit.), i singoli creditori dell'impresa – e tali sono certamente i dipendenti della società Agile – sono legittimati ad agire solo "per far valere un titolo di azione propria personale". Per titolo personale debbono intendersi tutte quelle pretese creditorie nei confronti del fallito (e quindi del fallimento) diverse e ulteriori rispetto a quelle il cui accertamento e il cui soddisfacimento, ai sensi dell'art. 52 r. d. 267/42, deve necessariamente avvenire nell'ambito della procedura fallimentare (nel rispetto della *par condicio creditorum*) e ad opera degli organi della procedura fallimentare. In altri termini i creditori non possono agire *uti singuli* in sede penale per far valere il ristoro di quelle pretese verso il fallito per le quali possono e debbono presentare istanza di ammissione al passivo. Resta invece ferma la loro legittimazione a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni che trovano la loro ragion d'essere in titoli diversi da quelli sopra indicati. Tra queste pretese personali rientrano pacificamente i danni non patrimoniali subiti dal creditore *uti singulus* in conseguenza della commissione del reato (cfr Cass. Sez. 5^a, 12.4.2005 n. 42608). Ciò premesso, non v'è alcun dubbio che, i lavoratori della Agile S.r.l. abbiano subito per effetto della condotta illecita dell'imputato un consistente danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. I dipendenti, infatti, oramai da diversi anni, sono stati posti nell'impossibilità di svolgere la loro attività lavorativa (essendo stati collocati in cassa integrazione) e si trovano davanti alla concreta e attuale prospettiva di perdere definitivamente il loro posto di lavoro (e quindi la principale, se non unica,

fonte di sostentamento per loro e per le loro famiglie). Il lavoro è certamente uno dei valori e degli interessi maggiormente tutelati a livello costituzionale (vedi artt. 1, 35, 36 ss Cost.), anche (e soprattutto) perché costituisce elemento essenziale e imprescindibile della dignità morale e sociale di ogni individuo, nonché presupposto della sua libera partecipazione alla vita collettiva. E' quindi evidente il pregiudizio arrecato a tali valori e interessi che può certamente essere fonte di un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. E' noto infatti che, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a condizione: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari (cfr Cass. SS. UU. 11.11.2008 n. 26972). Oltre al danno arrecato alla loro dignità morale e professionale, è poi evidente che i lavoratori hanno subito un notevole patema d'animo e un consistente turbamento della loro serenità personale e familiare in conseguenza della sostanziale perdita dell'attività lavorativa e quindi della loro principale fonte di sostentamento. Tale danno morale soggettivo o *pretium doloris* è certamente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. E' poi notorio che lunghi periodi di inattività lavorativa sono potenzialmente idonei a produrre non solo danni all'integrità psicofisica (es. fenomeni di depressione, ecc.), come tali risarcibili sub specie di danno non patrimoniale, ma anche un danno patrimoniale consistente nel pregiudizio alla capacità lavorativa derivante dal prolungato allontanamento dal mondo del lavoro (e quindi dalla perdita delle possibilità di aggiornamento professionale, ecc.). Anche in questo caso, tuttavia, il Tribunale non ha potuto procedere all'accertamento nell'*an* e nel *quantum* del danno subito dai singoli lavoratori - non essendo emersi, in particolare, elementi di giudizio necessari a tal fine, quali: l'attuale condizione dei dipendenti (ovvero se gli stessi si trovino in cassa integrazione, in mobilità, se siano stati riassunti dalla Agile S.r.l. o da altre imprese, o se siano stati definitivamente licenziati), la durata del rapporto di lavoro, le loro mansioni e retribuzioni, le vicende personali e familiari successive alla perdita del posto di lavoro -. Ci si dovrà pertanto limitare, per quanto sopra esposto, ad emettere una sentenza di condanna generica. Può invece trovare accoglimento la domanda di assegnazione di una provvisoria. Sin d'ora infatti può dirsi raggiunta la prova del danno morale soggettivo subito dai lavoratori. Tale danno, per le ragioni esposte, è

stato certamente notevole sia nell'intensità che nella durata, sicché lo stesso può essere quantificato, ovviamente in via equitativa, in una somma pari ad almeno 10.000 euro per ogni lavoratore (salva la liquidazione del maggior danno che ciascuno di loro potrà dimostrare in sede civile in relazione alla sua specifica situazione personale e familiare).

5.3. FIOM-C.G.I.L.

Può altresì trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile FIOM-C.G.I.L. Ed infatti, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, è legittima la costituzione di parte civile "iure proprio" dell'organizzazione sindacale per reati commessi in danno del lavoratore in quanto tale, se e nella misura in cui la condotta integrante il reato è idonea a provocare un danno sia alla persona offesa che al sindacato, per la concomitante incidenza dell'illecito sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito appunto dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro (cfr Cass. Sez. 3[^], 7.2.2008 n. 12738); la costituzione è inoltre ammissibile (indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore leso al sindacato) quando il reato possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta (cfr Cass. Sez. 4[^] 18.1.2010 n. 22558). Nel caso in esame la suddetta organizzazione sindacale costituisce l'ente collettivo rappresentativo degli interessi sindacali di buona parte dei lavoratori coinvolti nella vicenda per cui è causa. Inoltre, come emerso dall'istruttoria, tale sindacato è stato impegnato in prima fila nella lunga vertenza sindacale che è seguita alla dichiarazione di insolvenza di AGILE S.r.l. intraprendendo anche forme di lotta a tutela dei posti di lavoro (come il lungo presidio della sede sociale di cui hanno riferito diversi testi escussi, vedi dep.ne teste Federico Ruffo). La condotta dell'imputato è stata quindi certamente idonea a produrre alla parte civile un danno non patrimoniale (*sub specie* di danno all'immagine, alla reputazione e agli scopi statutari della stessa) e patrimoniale (*sub specie* di costi e spese affrontati per la vertenza sindacale e per il sostegno morale e materiale offerto ai lavoratori coinvolti). Anche per la FIOM non è stato tuttavia possibile acquisire nel corso dell'istruttoria elementi che consentano una esatta quantificazione del danno patrimoniale e non patito. Sicché le parti vanno rimesse davanti al giudice civile per la sua quantificazione e liquidazione. Meritevole di accoglimento è invece la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria, che, tenuto conto della gravità della vicenda, del numero considerevole di lavoratori coinvolti, e della durata dell'impegno profuso dall'organizzazione sindacale, può essere

quantificata in euro 10.000.

Alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili consegue altresì quella alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute, liquidate come da dispositivo. Al riguardo si precisa che per la liquidazione del compenso dovuto ai difensori si è fatta applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14 (applicabile *ratione temporis*). La complessità del procedimento, la gravità delle imputazioni e l'impegno richiesto per l'attività istruttoria (che ha impegnato 13 udienze), hanno giustificato l'applicazione, per le singole fasi, di valori superiori a quelli medi contenuti nelle tabelle allegate al citato decreto. Per i difensori che hanno assistito più parti, stante l'identità della posizione processuale, si è altresì proceduto alla liquidazione di un compenso unico ai sensi dell'art. 12 c. 2° d. m. cit., secondo il quale, in tale situazione all'avvocato compete appunto un compenso unico "aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti".

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara LANDI SAMUELE colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 28, 29, 32 c.p., 216 u. c. l. 267/42, applica all'imputato le pene accessorie: a) dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; b) dell'interdizione legale durante la pena; c) dell'inabilitazione dall'esercizio dell'impresa e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 10;

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p., condanna LANDI SAMUELE al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite AGILE s.r.l., in persona dei suoi commissari straordinari, F.I.O.M.-C.G.I.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i lavoratori di seguito meglio indicati nelle conclusioni depositate dai difensori che si allegano in copia;

Visto l'art. 539 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento in favore delle suddette parti civili di una provvisionale (condanna esecutiva come per legge) quantificata:

- in euro 1.000.000 quanto ad AGILE S.r.l.;
- in euro 10.000 per ciascuna delle altre parti civili sopra indicate;

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento in favore delle parti civili costituite delle spese processuali che si liquidano in:

- euro 6.966,00 per AGILE S.r.l.;
- euro 3.870,00 per FIOM-C.G.I.L.;
- euro 3.870,00 per Barbagallo Maria Rosaria;

